



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) ed art. 28 del TESTO UNICO sulla Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo del 03 Agosto 2009 n. 106 e s.m.i.

**Prima Emissione del: 04/2005
Revisione n.08 del 28/06/2021**

Oggetto della revisione:
Revisione Annuale

Il Documento risulta sottoscritto e approvato dal: Datore di Lavoro ai fini della data certa di prima emissione e successive revisioni. Il Documento è stato redatto in collaborazione con: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e visionato dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

INDICE

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO 3

*In collaborazione con **SAMA S.r.l.***



OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	4
ANAGRAFICA e DATI GENERALI	6
FIGURE DELLA SICUREZZA.....	7
METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	10
CALCOLO DEL RISCHIO.....	11
ATTIVITA' AZIENDALE	14
CHECK-UP DOCUMENTALE e VALUTAZIONI SPECIFICHE	15
ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO CHE SONO STATI ANALIZZATI AL MOMENTO DI STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	18
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E	21
VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	21
ANALISI FATTORI DI RISCHIO DI CARATTERE GENERALE	21
ANALISI FATTORI DI RISCHIO DI CARATTERE ERGONOMICO, ORGANIZZATIVO E GESTIONALE.....	26
ANALISI FATTORI DI RISCHIO DI CARATTERE AMBIENTALE	29
RISCHI IMPIANTISTICI e STRUTTURALI.....	32
RISCHI GESTIONE EMERGENZE.....	33
RISCHI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.....	34
CARATTERISTICHE MINIME DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	34
ANALISI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER SINGOLA AREA OMOGENEA	40
AREA UFFICI.....	40
Valutazione dei Rischi per ATTIVITA'	41
ATTIVITA' A: UFFICI	41
Analisi dei Rischi - AREA A	42
PIANO FORMATIVO	52
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI e COLLETTIVI	54
PROGRAMMAZIONE DELLA MESSA IN ATTO DEGLI INTERVENTI.....	57
PROGRAMMA DI REVISIONE PERIODICA DI IDONEITA' ED EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	58
ALLEGATI	59
REVISIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	60
FIRME	61

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento di valutazione dei rischi è composto da tre sezioni:

- *anagrafica e check-up documentale*
- *linee guida e metodo di analisi per la valutazione*
- *schede generali dell'impresa e specifiche delle attività (mansioni)*

La scheda anagrafica riporta i dati identificativi della realtà produttiva e una breve descrizione dell'attività. Segue una tabella riportante tutti i documenti richiesti dalla normativa vigente, segnalando quelli presenti e quelli a cui l'impresa dovrà ottemperare.

Nelle linee guida per la valutazione viene presa in considerazione tutta la parte teorico-pratica utilizzata per la stesura del documento: i metodi e i criteri, la modellizzazione e la quantificazione del rischio, i compiti e le responsabilità, i riferimenti legislativi e gli obblighi di legge.

Nelle schede vengono valutati i rischi connessi all'attività in relazione agli ambienti di lavoro nei quali si svolge l'attività e specificamente alle mansioni del personale Aziendale.

All'inizio di ogni scheda "reparto" è presente una sezione in cui è descritta l'attività specifica del reparto e tutte le informazioni ritenute necessarie per la valutazione del rischio.

I risultati della valutazione vengono presentati in matrici specifiche per ogni fattore di rischio presente.

*A ogni fattore di rischio verrà associata una descrizione (**LIEVE, MODERATO, ALTO, ALTISSIMO**) corrispondente alla valutazione del rischio così come esposto nei capitoli successivi dedicato ai metodi di calcolo del rischio.*

*Completano la matrice di valutazione del fattore le note che evidenziano caratteristiche, specifiche o aspetti particolari della valutazione e dove vengono indicati gli interventi già realizzati e/o lo stato attuale. Dopo questa prima valutazione del fattore scaturirà sempre in matrice il livello di **RISCHIO RESIDUO (RR)**.*

*Calcolato il Rischio Residuo, verranno indicati gli interventi migliorativi da effettuare, interventi che saranno riportati nell' **Allegato E** al presente documento.*

OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Datore di Lavoro ha incaricato la società SAMA S.r.l. di eseguire gli accertamenti necessari al fine di redigere il presente documento di valutazione dei rischi, ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. n. 81/2008) e s.m.i.

Il presente documento, redatto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., art. 17, ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori e predisporre le adeguate misure di Prevenzione e di Protezione nonché di programmare le misure atte a garantire il Miglioramento nel tempo dei livelli di Salute e Sicurezza privilegiando il concetto che:

“l’uomo, non la macchina, è al centro del sistema sicurezza e gli ambienti di lavoro e le macchine devono essere “ a misura d’uomo” e non viceversa”.

Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, contiene:

- una **relazione sulla valutazione** di tutti i rischi per la Sicurezza e la Salute durante l’attività lavorativa, nella quale sono stati specificati i **criteri adottati per la valutazione stessa**);
- l’indicazione delle **misure di prevenzione e di protezione**) attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
- il **programma delle misure** ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il **contenuto del documento**) rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 81/08.

In armonia con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 07.08.95, con le linee guida emesse dall’ISPESL, con le linee guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome si è proceduto a:

- Individuare i lavoratori così come definiti all’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08.
- Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto
- Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti.
- Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti.
- Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore.
- Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile.
- Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l’attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile.
- Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Il presente documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile.

Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell'organizzazione aziendale ed ogni qualvolta l'implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria.

Per la redazione del documento si è proceduto alla individuazione delle attività lavorative presenti nell'Unità Produttiva (intese come attività che non presuppongano una autonomia gestionale ma che sono finalizzate a fornire un servizio completo e ben individuabile nell'ambito della attività).

La realizzazione della valutazione dei rischi avviene con una procedura stabilita dalla stessa norma. La procedura prevede (art. 17 D.Lgs. n. 81/2008) la responsabilità del datore di lavoro di far redigere tale atto coadiuvato da esperti di sua scelta.

Il presente documento è stato redatto conformemente ai requisiti previsti dagli articoli 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ("Oggetto della valutazione dei rischi" e "Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi") e dall'art. 30 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ("Modelli di organizzazione e gestione").

Un DVR/MOG così strutturato rappresenta anche il documento descrittivo del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) quale strumento operativo di gestione della Sicurezza e Salute dei lavoratori tesa al miglioramento continuo.

ANAGRAFICA e DATI GENERALI

ANCILAB s.r.l.		
Sede Legale	Via Rovello, 2	20121 MILANO
Sede Operativa	Via Rovello, 2	20121 MILANO
Telefono	02 72629641	
Fax	---	
Mail	info@ancilab.it	
Mail PEC	---	
ATECO primaria	85.59.20	Società in house di ANCI Lombardia
Turni ed Orari di Lavoro	9.00-13.00/14.00-17.30	
Mansioni e Codice INAIL	M1 Dirigenti, Impiegati amministrativi e commerciali	0722/723
Datore di Lavoro	Dott. SEKULES PIETRO MARIA	
Soci Operanti	---	
Dirigente Delegato	---	
Dirigenti	---	
Preposto	---	
RLS/RLST	Dott.ssa RIVOLTA ONELIA	
RSPP	Sig. STAFFOLANI MAURIZIO	
MEDICO COMPETENTE	Dott. CAFFORIO COSIMO	
Addetti Emergenze Primo Soccorso	Dott.ssa RIVOLTA ONELIA	
Addetti Emergenze Squadra Antincendio	Sig.ra BALCONI SILVIA	
Lavoratori	Allegato A <15 >50	

FIGURE DELLA SICUREZZA

ANCILAB s.r.l.

Datore di Lavoro	<i>Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.</i>
Compiti e Responsabilità	<p>Il datore di lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall' articolo 28 del D.Lgs. 81/08 e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ha provveduto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nominare il medico competente (11) per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; - affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; - fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (12), sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; - prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; - richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; - richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico; - adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; - adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.; - prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; - consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; - adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all' articolo 43 del D.Lgs. 81/08. <p>Tali misure risultano adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;</p> <p>Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. - fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ la natura dei rischi; ⇒ l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; ⇒ la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; ⇒ i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali; ⇒ i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. - informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; - astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; - consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q); - consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; - elaborare, in caso di necessità, il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; - nell'ambito dell' eventuale svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; - nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all' articolo 35 del D.Lgs. 81/08;
SOCI OP./DIRIGENTI	<i>Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.</i>
Compiti e Responsabilità	<p>1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; j) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda; p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

	<p>t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;</p> <p>u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro²⁴;</p> <p>v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;</p> <p>z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;</p> <p>aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;</p> <p>bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.</p> <p>1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.2</p>
RSPP	<p>Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.</p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.49</p> <p>2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.</p> <p>3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.</p> <p>4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.</p> <p>5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.</p> <p>6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:</p> <p>a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;</p> <p>b) nelle centrali termoelettriche;</p> <p>c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e successive modificazioni;</p> <p>d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;</p> <p>e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;</p> <p>f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;</p> <p>g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.</p> <p>7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.</p> <p>8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.</p> <p style="text-align: center;">Compiti del servizio di prevenzione e protezione</p> <p>1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:</p> <p>a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;</p> <p>b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;</p> <p>c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;</p> <p>d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;</p> <p>e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;</p> <p>f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.</p> <p>2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.</p> <p>3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.</p>
Compiti e Responsabilità	
PREPOSTI	<p>Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.</p>
Compiti e Responsabilità	<p>In riferimento alle attività indicate all'articolo 3 del D.Lgs. 81/08, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, dovranno:</p> <p>a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;</p> <p>b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;</p> <p>c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;</p> <p>d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;</p> <p>e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;</p> <p>f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;</p> <p>g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08.</p>
RLS/RLST	<p>Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro</p> <p>1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.</p> <p>2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.</p> <p>4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.</p> <p>5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.</p> <p>6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali⁵⁸, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.</p> <p>7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:</p> <p>a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;</p> <p>b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;</p> <p>c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.</p> <p>8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di altre funzioni sindacali operative.</p>
Compiti e Responsabilità	
LAVORATORI/LAVORATRICI	<p>Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.</p> <p>Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.</p> <p>I lavoratori dovranno in particolare:</p> <p>a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;</p> <p>b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;</p> <p>c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;</p> <p>d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;</p> <p>e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d),</p>

	<p>nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;</p> <p>f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;</p> <p>g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;</p> <p>h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;</p> <p>i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.</p> <p>Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.</p>
MEDICO COMPETENTE	<p>Medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti.</p>
Compiti e Responsabilità	<p>1. Il medico competente:</p> <p>a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;</p> <p>b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;</p> <p>c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;</p> <p>d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196(N), e con salvaguardia del segreto professionale;</p> <p>e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;</p> <p>f) Lettera soppressa dall'art. 15 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106</p> <p>g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;</p> <p>h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;</p> <p>i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;</p> <p>l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;</p> <p>m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;</p> <p>n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
ADDETTI SQUADRA EMERGENZA AZIENDALE	<p>Tali figure vengono designate dal datore di lavoro. La loro attività è di primo intervento in caso di emergenze di tipo sanitario (addetti al primo soccorso), e di incendio (addetti prevenzione incendio).</p>
Compiti e Responsabilità	<p>1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:</p> <p>a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;</p> <p>b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);</p> <p>c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;</p> <p>d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;</p> <p>e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.</p> <p>e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.</p> <p>2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei Decreti di cui all'articolo 46.</p> <p>3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.</p> <p>4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.</p>

FIGURE DELLA SICUREZZA/ I documenti riguardanti le deleghe di funzioni, le nomine oltre agli attestati di partecipazione ai corsi specifici previsti dalla normativa, risultano visionabili in Azienda.

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il presente documento è stato elaborato secondo le modalità operative previste dalla vigente normativa D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 , decreto correttivo 106/09 e s.m.i. Per poter procedere con la valutazione del rischio si **definiscono** ai sensi Capo I art. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 i seguenti termini:

DANNO	Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell'evento che comporti lesione fisica o danno alla salute.
MAGNITUDO DEL DANNO	Gravità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo. La magnitudo delle conseguenze M può essere espressa come una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di pericolo e del livello di danno ad essi provocato.
PERICOLO	Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore di rischio (es. luoghi e locali di lavoro, macchine, stoccaggio dei materiali, etc.) di produrre un danno.
RISCHIO	Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Procedimento che valuta la possibile entità del danno derivante da un evento accidentale che si produce durante l'attività lavorativa; per valutare il rischio possono essere utilizzati metodi matematici di modellizzazione (di difficile ideazione ed applicazione) e metodi più empirici legati ad una valutazione più soggettiva, dipendente dalle capacità tecniche di chi la mette in atto.
CONTROLLO DEL RISCHIO	Selezione (o elaborazione) e applicazione delle opportune misure atte a ridurre il rischio Criteri di valutazione

LA STIMA DEI RISCHI È STATA CONDOTTA ATTRAVERSO TRE FASI OPERATIVE:

1	IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO
<p>L'elenco dei fattori di rischio considerati presenta una suddivisione tra i fattori di rischio legati agli aspetti ergonomici, organizzativi, gestionali e fattori di carattere generale, i fattori di rischio per la sicurezza ed i fattori di rischio per la salute, individuando nei paragrafi specifici i rischi trasmissibili dagli ambienti di lavoro e quelli specifici delle attività lavorative.</p> <p>Se il fattore di rischio non dovesse risultare presente nella casella "valutazione" verrà riportato l'acronimo N.P. (Non Presente).</p>	
2	DESCRIZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO E DELLE CONDIZIONI OPERATIVE AD ESSI LEGATI
<p>I singoli fattori di rischio verranno analizzati in specifici capitoli di carattere generale o presi in considerazione singolarmente in ogni area omogenea e/o nelle singole attività. La descrizione di ogni singolo fattore di rischio verrà analizzata prendendo in considerazione i seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ descrizione delle mansioni e/o procedure tipiche dell'area in esame ➤ rischi potenziali ➤ soluzioni organizzative e procedurali ➤ interventi 	
3	STIMA DEL RISCHIO
<p>Per procedere ad una valutazione del rischio sono stati considerati i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ rispondenza alle norme di sicurezza e la corretta applicazione delle misure preventive e protettive ➤ accettabilità delle condizioni di lavoro (dovranno essere valutati la durata delle operazioni, le modalità operative, l'uso dei DPI e tutti i possibili fattori in grado di influenzare le caratteristiche dell'esposizione al rischio potenziale) <p>Alla fine di questa fase è possibile, analizzando i dati raccolti e valutati, definire un piano di intervento, se necessario, al fine di ridurre ulteriormente i rischi di maggiore entità, anche in relazione all'andamento infortunistico Aziendale.</p>	

CALCOLO DEL RISCHIO

In termini generali il rischio è una funzione matematica F che mette in relazione tre parametri.

Ipotizzando un qualsiasi evento dannoso avremo che il rischio associato all'evento stesso sarà così definito:

$$R = F (V_1;V_2;P)$$

dove:

R = Entità del rischio

V_1 = Valore del soggetto colpito dall'evento

V_2 = Vulnerabilità del soggetto colpito dall'evento

P = Probabilità che l'evento si verifichi (es. n° di eventi dannosi che possono verificarsi in un dato tempo)

Tenendo in considerazione che ci stiamo occupando del rischio connesso all'attività lavorativa, e quindi in ultima analisi ci stiamo occupando di persone, possiamo raccogliere i termini V_1 e V_2 in un solo parametro M_C , che si definirà magnitudo delle conseguenze:

$$R = F (M_C;P)$$

Questo termine M_C quindi rappresenterà il danno che un determinato evento potrà produrre su un lavoratore.

Esempio: M_C sarà piccolo per rischi legati a danni limitati (es graffi o piccole abrasioni alle mani) sarà molto elevato per danni che mettano in pericolo la sopravvivenza del soggetto colpito dall'evento dannoso (es. inalazione di sostanze tossiche, esplosioni, ecc.)

La parametrizzazione matematica delle voci individuate è un'operazione estremamente complessa e di difficile applicazione pratica; per ovviare a queste limitazioni si preferisce suddividere la magnitudo e la probabilità in scale di valori ed associarli alla realtà osservata attraverso un processo intuitivo, legato all'esperienza del valutatore.

Le classi sono così definite:

PROBABILITA' (P)

Livello	Probabilità	Descrizione
1	Improbabile (LIEVE)	Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili; Non si sono verificati in precedenza casi analoghi; Il suo verificarsi susciterebbe incredulità.
2	Poco probabile (MODERATO)	Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità; Si sono verificati in passato pochi casi analoghi; Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa.
3	Probabile (ALTO)	Si sono verificati in passato altri casi analoghi; Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa.
4	Molto probabile (ALTISSIMO)	Si sono verificati in passato altri casi analoghi; Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato.

MAGNITUDO DELLE CONSEGUENZE (M_C) - (danno o gravità)

Livello	Danno	Descrizione
1	LIEVE	Incidente che non provoca ferite e/o malattie. L'evento produce danni trascurabili; sono molto improbabili ferimenti o stati di malessere; l'esposizione acuta produce inabilità temporanea e completamente reversibile; l'esposizione cronica non produce effetti sul lungo termine.
2	MEDIO	Ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli etc.). L'evento può produrre dei danni fisici; l'esposizione acuta produce effetti inabilitanti temporanei; l'esposizione cronica non produce danni sul lungo periodo.
3	GRAVE	Ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi, ipoacusie, etc.) L'evento produce certamente dei danni fisici e invalidità parziale; l'esposizione acuta porta ad invalidità parziale; l'esposizione cronica provoca danni irreversibili od invalidanti
4	MOLTO GRAVE	Incidente/malattia mortale; Incidente mortale multiplo. L'evento minaccia la sopravvivenza dell'individuo, provoca effetti altamente invalidanti o decesso del soggetto interessato; l'esposizione sia acuta che cronica comporta danni irreversibili, letali od invalidità totale permanente;

RISCHIO (R)

La valutazione del rischio **R** è stata realizzata mediante una matrice che utilizza le classi precedentemente descritte (**P** e **M_C**).

P					
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	M_C

:

Entità	Rischio	Interventi
1 - 3	LIEVE	Interventi e misure preventive da attuare nel LUNGO periodo.
4 - 8	MODERATO	Interventi e misure preventive da attuarsi nel MEDIO periodo.
9 - 12	ALTO	Interventi e misure preventive da attuarsi nel BREVE periodo.
> 12	ALTISSIMO	Interventi e misure preventive da attuarsi IMMEDIATAMENTE

RISCHIO RESIDUO (RR)

Per ogni singolo Fattore di Rischio, calcolato con il metodo di cui sopra, si rideterminerà un ulteriore livello di **Rischio Residuo (RR)** in funzione di:

- ❖ Soluzioni organizzative e procedurali introdotte
- ❖ Interventi migliorativi effettivamente attuati

Le soluzioni adottate e gli interventi migliorativi attuati andranno a contenere il livello di Rischio in funzione della riduzione rispettivamente di Probabilità e/o Danno.

ATTIVITA' AZIENDALE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ:

ANCILAB Lombardia, promuove attività di consulenza, banca dati, informazioni, documenti.

Si occupa inoltre di Formazione e Servizi Telematici.

L'attività amministrativa comprende: attività di segreteria, commerciali, contabili e gestionali condotta presso gli uffici. Il personale Commerciale e Dirigenziale effettua talvolta uscite di servizio per adempimenti contrattuali e operazioni con Enti (banche, uffici postali, istituti, etc.).

La società è costituita da diversi uffici situati al piano primo di Palazzo Carmagnola in Via Rovello 2 – Milano.

AREE LAVORATIVE OMOGENEE:

L'Azienda è suddivisa nei seguenti reparti:

- **Uffici**

CHECK-UP DOCUMENTALE e VALUTAZIONI SPECIFICHE

Di seguito vengono elencati eventuali documenti inerenti la Sicurezza e Valutazioni di Rischi Specifici che potrebbero se presenti essere state redatte separatamente dalla presente valutazione. I risultati delle analisi di tali valutazioni se specifiche sono state considerate per la stesura del presente documento. La tabella sotto riportata è stata compilata su conferma dell'Azienda.

Legenda: (P) presente; (A) assente; (N.A.) non applicabile; (PR.) a cura delle proprietà

DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA	P	A	N.A.	DATA	SCADENZA
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo SUAP, ai sensi del DPR 160/2010	X				
Previsione di Impatto Acustico (se allegata alla SCIA)					
Certificato di Abitabilità e Agibilità degli ambienti	X				
SCIA Antincendio rilasciata dai VVFF ai sensi del DPR 151/2011 (ex Certificato Prevenzione Incendi)	X			PROP.	
Piano di Emergenza (se soggetto a SCIA Antincendio o presenza ≥ 10 pers.)	X			10/05/2016	
Prove di Evacuazione (se soggetto a SCIA Antincendio o presenza ≥ 10 pers.)	X				
Planimetrie di Evacuazione	X				
Registro Manutenzione Antincendio	X				
Calcolo del Carico d'incendio	X			PROP.	
Dichiarazione di Conformità Impianto Elettrico ai sensi del DM 37/2008 (ex Legge 46/90)	X			PROP.	
Progetto dell'Impianto Elettrico, se previsto	X			PROP.	
Denuncia di Installazione dell' Impianto di Messa a Terra e relative Verifiche periodiche, ai sensi del DPR 462/2001	X				
Denuncia di Installazione dell' Impianto di Protezione da Scariche Atmosferiche e relative Verifiche periodiche, ai sensi del DPR 462/2001	X				
Denuncia di Installazione degli Impianti installati in zone con pericolo Esplosione e relative Verifiche periodiche, ai sensi del DPR 462/2001			X		
Autorizzazione Emissioni In Atmosfera ed Attività in deroga, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e rinnovo periodico			X		
Autorizzazione Scarico Acque Reflue Industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e rinnovo periodico			X		
Dichiarazione di Conformità Impianti Termici e registro di manutenzione/verifiche periodiche (libretto di centrale per caldaie ≥ 35 Kw)	X			PROP.	
Dichiarazione di Conformità Apparecchiature - Impianti a Pressione e registro di manutenzione/verifiche periodiche	X			PROP.	

Dichiarazione di Conformità Apparecchi di Sollevamento con Portata > 200 Kg e registro di manutenzione/verifiche periodiche	X			PROP.	
Verifica Trimestrale Delle Funi (Schede o Registro manutenzione degli apparecchi di sollevamento)	X			PROP.	
Registro e/o schede di manutenzione di Macchinari, Impianti ed Attrezzature	X				
Prodotti Chimici In Uso (Schede di sicurezza aggiornate del Fornitore/Produttore)					
Dichiarazione di Presenza di Amianto, ai sensi della L.R. 17/2003			X		
Registro degli Esposti, in caso di presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici pericolosi			X		
SISTRI: Iscrizione procedura automatizzata per la gestione dei rifiuti			X		
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): documentazione aggiornata attestante la distribuzione	X				
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Attestati di Formazione	X				
Nomina del Medico Competente (MC) con verifica dei requisiti e luogo di conservazione delle Cartelle Sanitarie	X				
Programma di Sorveglianza Sanitaria stabilito dal Medico	X				
Certificati di Idoneità alla Mansione (Idoneità Sanitarie periodiche dei Lavoratori)	X				
Verbali di sopralluogo del Medico negli ambienti di lavoro	X				
Verbale di Riunione Periodica, <i>ai sensi dell'art.35 D.Lgs. 81/08</i> (presenza > 15 Lavoratori)		X			

<i>VALUTAZIONI SPECIFICHE</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N.A.</i>	<i>DATA</i>	<i>SCADENZA</i>
Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)		X			
Movimentazione Manuale dei Carichi e/o Movimenti Ripetitivi (NIOSH – OCRA)			X		
MAPO			X		
Videoterminali (VDT)	X			IN DVR	
Rumore			X		
Vibrazioni Meccaniche			X		
Campi Elettromagnetici	X			DICH. DL	
Agenti Chimici Pericolosi, Cancerogeni e Mutageni			X		
Presenza di Amianto			X		
Agenti Biologici			X		
Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)			X		
Radiazioni Ionizzanti			X		
Atmosfere Esplosive (ATEX)			X		
Ambientale (agenti aero-dispersi)			X		
Stress Lavoro Correlato (SLC)	X			19/11/2015	19/11/2017
Microclima			X		

ELENCO DEI FATTORI DI RISCHIO CHE SONO STATI ANALIZZATI AL MOMENTO DI STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

FATTORI DI RISCHIO DI CARATTERE GENERALE
RISCHIO PER LE LAVORATRICI GESTANTI
RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE
RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI ETA'
RISCHI CONNESSI ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI
TUTELA DEL LAVORATORE MINORENNE O ETA > 45 ANNI
TUTELA DEL LAVORATORE IN TIROCINIO FORMATIVO
TUTELA LAVORO AGILE (SMARTWORKING)
PORTATORI DI HANDICAP
RISCHI CONNESSI ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI , PSICOTROPE, FARMACI
RISCHI CONNESSI ALL'USO ed ABUSO DI ALCOL
RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI FUMATORI E FUMO PASSIVO

FATTORI DI RISCHIO LEGATI AD ASPETTI ERGONOMICI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO
COMPITI FUNZIONI E RESPONSABILITA'
ANALISI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
COMUNICAZIONE E COINVOLGIMENTO
MANUTENZIONE
MANCATA SORVEGLIANZA SANITARIA
GESTIONE DELLE INTERFERENZE

FATTORI DI RISCHIO DI CARATTERE AMBIENTALE
EMISSIONI IN ATMOSFERA
EMISSIONI IN AMBIENTI DI LAVORO
SCARICHI INDUSTRIALI ACQUE REFLUE
GESTIONE RIFIUTI
EVENTUALE PRESENZA AMIANTO
EVENTUALE PRESENZA GAS RADON

FATTORI DI RISCHIO LEGATI AI LUOGHI DI LAVORO, PER SINGOLA AREA OMOGENEA
STABILITA' E SOLIDITA'
ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE
ILLUMINAZIONE E AERAZIONE
PAVIMENTI MURI e SOFFITTI, , FINESTRE e LUCERNARI DEI LOCALI SCALE e MARCIAPIEDI MOBILI, BANCHINA e RAMPE CARICO
VIE E USCITE DI EMERGENZA
PORTE E PORTONI
SCALE
MICROCLIMA ESTIVO e INVERNALE
SERVIZI IGIENICI
LOCALI DI RIPOSO E REFEZIONE
SPOGLIATOI
DORMITORI
RISCHIO ELETTRICO DELLE SEDI E PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE DI EDIFICI, STRUTTURE ED ATTREZZATURE
RISCHIO INCENDIO E GESTIONE EMERGENZE DELLE SEDI

FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI PER ATTIVITÀ
CADUTE IN PIANO E SCIVOLAMENTI
CADUTE DALL'ALTO/ SCALE ED OPERE PROVVISORIALI
CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO
SEPPELLIMENTO/ ANNEGAMENTO
AUTOMEZZI/ MEZZI D'OPERA ED INTERFERENZE DA TRAFFICO VEICOLARE
ATTREZZATURE, MACCHINARI, IMPIANTI
URTI, TAGLI, ABRASIONI, SCHIACCIAMENTI
PARTI INCANDESCENTI
PROIEZIONE DI MATERIALE/ SCHEGGE
ESPOSIZIONE A POLVERI/ FUMI/ GAS/ VAPORI
IMMAGAZZINAMENTO
MOVIMENTAZIONE MECCANICA/ MEZZI DI SOLLEVAMENTO
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI/MOVIMENTI RIPETITIVI
AMBIENTI CONFINATI
ATMOSFERE ESPLOSIVE
RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI INESPLOSI
APPARECCHI A PRESSIONE E RETI DI DISTRIBUZIONE
RISCHIO ELETTRICO
RISCHIO INCENDIO
ESPOSIZIONE AD ULTRASUONI/ INFRASUONI
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI
ESPOSIZIONE A CAMPI MAGNETICI STATICI E CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (NON IONIZZANTI)
ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

ESPOSIZIONE A FATTORI METEOROLOGICI PER LAVORI IN ESTERNO
ESPOSIZIONE A RUMORE
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
LAVORO AL VIDEOTERMINALE/ATTREZZATURE MUNITE DI VDT
CARICO DI LAVORO PSICO-FISICO
STRESS DA LAVORO CORRELATO
AGGRESSIONE, FURTO E RAPINA
LAVORO NOTTURNO
LAVORO IN SOLITARIO

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

ANALISI FATTORI DI RISCHIO DI CARATTERE GENERALE

Legenda/ livelli di Rischio Valutati:

LIEVE – MODERATO - ALTO - ALTISSIMO da matrici PxD

IRRILEVANTE –rischio comunque valutato ma non quantificato in matrice in quanto quasi inesistente

N.P. = rischio non presente nel momento di valutazione.

Legenda AZIONI DI MIGLIORAMENTO:

Le Azioni di miglioramento vengono indicate unicamente se necessarie per abbassare il livello di rischio residuo, le stesse saranno riportate in allegato E.

Rischio LAVORATRICI GESTANTI e PUERPERE

. BUONE PRASSI

- ❖ In caso di assunzione di personale femminile distribuire la informativa di lavoro
- ❖ In presenza di Lavoratrici gestanti o puerpere, seguire l'iter riportato sulla informativa di lavoro in collaborazione con il Medico Competente e in relazione alla mansione svolta dalla Lavoratrice.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 3 M = 1 R = 3	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE : ✓ Distribuita informativa P1 al personale femminile
--------------------------------	-------------------------	--------------	---

RISCHIO RESIDUO	P = 2 M = 1 R = 2	LIEVE
------------------------	-------------------------	--------------

Rischio DIFFERENZE DI GENERE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 1 M = 1 R = 1	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ Allo stato attuale NON si rilevano situazioni o eventi passati in cui le differenze di genere determino o abbiano determinato problematiche.
--------------------------------	-------------------------	--------------	--

RISCHIO RESIDUO	P = 1 M = 1 R = 1	LIEVE
------------------------	-------------------------	--------------

Rischio DIFFERENZE DI ETÀ'

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 2 M = 1 R = 2	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ Per un neoassunto oltre ad un preciso programma formativo ed informativo, l'operatore è affiancato ad un lavoratore esperto sino alla completa autonomia.
--------------------------------	-------------------------	--------------	---

RISCHIO RESIDUO	P = 1 M = 1 R = 1	LIEVE
------------------------	-------------------------	--------------

Rischio PROVENIENZA DA ALTRI PAESI

BUONE PRASSI

- ❖ Nel caso in cui venissero assunti lavoratori provenienti da altri Paesi, l'Azienda attuerà un sistema attraverso il quale informerà, formerà ed addestrerà il lavoratore straniero, istruendolo in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e, ad istruzione ultimata, verificherà che lo stesso abbia recepito e pienamente compreso quanto precedentemente descritto. Questo sistema sarà attuato per evitare che eventuali incomprensioni linguistiche o differenze comportamentali, derivanti dalla cultura propria del Paese di provenienza, possano generare rischi per i lavoratori.
- ❖ Nei casi di soggetti per i quali si sia verificata la mancata comprensione della lingua italiana, l'azienda provvederà ad organizzare un corso di apprendimento della lingua italiana

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 0	N.P.	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ Allo stato attuale NON sono presenti Lavoratori/Lavoratrici provenienti da altri paesi
	M = 0		
	R = 0		
RISCHIO RESIDUO			N.P.
			P = 0 M = 0 R = 0

Rischio LAVORO MINORILE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 0	N.P.	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ Attualmente NON sono presenti Lavoratori minorenni.
	M = 0		
	R = 0		
RISCHIO RESIDUO			N.P.
			P = 0 M = 0 R = 0

Rischio LAVORATORI OVER 45 ANNI

BUONE PRASSI

- ❖ Misure tecniche/Particolare attenzione è stata posta ai Rischi problematici, quali : rumore, vista, movimentazione manuale dei carichi (MMC), interfaccia uomo-macchina e le nuove tecnologie. Le iniziative adottate principalmente sono rivolte alla MMC e in subordine all'ergonomia della postazione di lavoro.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 1	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ Allo stato attuale SONO presenti Lavoratori/Lavoratrici OVER 45 ✓ In caso presenza di personale OVER 45 vengono garantite idonee condizioni di lavoro e applicata sorveglianza sanitaria, formazione nella rispetto della legislazione vigente
	M = 2		
	R = 2		
RISCHIO RESIDUO			LIEVE
			P = 1 M = 1 R = 1

Rischio LAVORATORI IN TIROCINIO FORMATIVO

- ❖ Il TUTOR , in linea con gli obiettivi del tirocinio, NON dovrà quindi sottoporre il tirocinante ad un lavoro vero e proprio, ma all'insegnamento del lavoro: dal punto di vista teorico, trasmettendogli le proprie conoscenze in merito alle normative, i processi lavorativi che regolano la vita aziendale (aspetti logistici e organizzativi, strumenti di lavoro a disposizione ecc.); e dal punto di vista pratico, mostrando ad esempio al tirocinante il funzionamento di un macchinario e facendoglielo provare. Il tutor deve inoltre travasare la propria esperienza anche ai fini della sicurezza, facendo acquisire al tirocinante la consapevolezza dei rischi che possono esistere in azienda e dei metodi/misure utili per evitarli o ridurli al minimo.
- ❖ Il risultato ultimo di un buon tutoraggio sarà quindi quello di accrescere le competenze tecniche acquisite dallo studente conciliandole con la graduale crescita della sua autonomia.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 2	MODERATO	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ Sottoscritta convenzione di Tirocinio ✓ Nominato il Tutor Aziendale ✓ Si veda specifico allegato T
	M = 2		
	R = 4		
RISCHIO RESIDUO			P = 1 M = 2 R = 2
LIEVE			

Rischio LAVORO AGILE (smart working)

BUONE PRASSI

- ❖ Al personale "smart working" vengono garantite idonee condizioni di lavoro, vengono forniti idonei strumenti di lavoro e applicata se soggetto a rischi particolari sorveglianza sanitaria, formazione nel rispetto della legislazione vigente

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 2	MODERATO	✓ Allo stato attuale SONO presenti Lavoratori/Lavoratrici in smartworking ✓ Al lavoratori vengono garantite idonee condizioni di lavoro, vengono forniti idonei strumenti di lavoro e applicata se soggetto a rischi particolari sorveglianza sanitaria, formazione nella rispetto della legislazione vigente Instaurata POLICY Aziendale Specifica
	M = 2		
	R = 4		
RISCHIO RESIDUO			P = 2 M = 1 R = 2
LIEVE			

Rischio LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 0 M = 0 R = 0	N.P.	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ Allo stato attuale NON SONO presenti Lavoratori/Lavoratrici portatori di Handicap ✓ In caso presenza di personale minorile vengono garantite idonee condizioni di lavoro e applicata sorveglianza sanitaria, formazione nella rispetto della legislazione vigente
RISCHIO RESIDUO		P = 0 M = 0 R = 0	N.P.

Rischio uso SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE e FARMACI			
BUONE PRASSI			
❖ Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'Allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al Medico Competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 1 M = 2 R = 2	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ Allo stato attuale NON si sono registrati problemi relativamente ai Rischi di Assunzione droghe e farmaci. ✓ Il rischio viene monitorato in ambito di Sorveglianza Sanitaria, in collaborazione con il Medico Competente
RISCHIO RESIDUO		P = 1 M = 1 R = 1	LIEVE

Rischio USO ed ABUSO DI ALCOL			
BUONE PRASSI			
❖ Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'Allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al Medico Competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 1 M = 2 R = 2	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ Allo stato attuale NON si sono registrati problemi relativamente ai Rischi di Assunzione Alcool. ✓ Il rischio viene monitorato in ambito di Sorveglianza Sanitaria, in collaborazione con il Medico Competente
RISCHIO RESIDUO		P = 1 M = 1 R = 1	LIEVE

Rischio Presenza di Fumatori FUMO PASSIVO		
BUONE PRASSI		
❖ Rispettare il Divieto di fumo in ambienti lavorativi durante le attività.		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 1 M = 1 R = 1	<div style="background-color: #c8e6c9; padding: 5px; display: inline-block;">LIEVE</div>
INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ In Azienda viene fatto tassativamente rispettare il divieto di fumo, segnalato con cartellonistica e relative sanzioni.		
RISCHIO RESIDUO		P = 0 M = 1 R = 0
		IRRILEVANTE

**ANALISI FATTORI DI RISCHIO DI CARATTERE ERGONOMICO,
ORGANIZZATIVO E GESTIONALE**

Rischio ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 2 M = 1 R = 2	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ Sono osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite all' art. 15 del D.Lgs. 81/08. ✓ Sono presenti idonee procedure di lavoro
RISCHIO RESIDUO		P = 1 M = 1 R = 1	LIEVE

Rischio NORME E PROCEDURE DI LAVORO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 2 M = 1 R = 2	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ Il personale nell'espletamento delle attività rispetta le procedure scritte/verbalizzate, norme di buona prassi, illustrate dalle varie funzioni aziendali.
RISCHIO RESIDUO		P = 1 M = 1 R = 1	LIEVE

Rischio COMPITI FUNZIONI e RESPONSABILITA'

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 2 M = 1 R = 2	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ I Compiti, funzioni e responsabilità sono chiaramente assegnati e distribuiti rispettando le competenze professionali. Non risultano carenze fra i gruppi di lavoro tali da comportare delle ambiguità nei ruoli.
RISCHIO RESIDUO		P = 1 M = 1 R = 1	LIEVE

Rischio ANALISI , PIANIFICAZIONE e CONTROLLO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 2	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ Si adotta un programma per il raggiungimento di obiettivi concreti in tema di prevenzione dei rischi. L'azienda monitora periodicamente l'andamento infortunistico e le misure di Prevenzione e Protezione dai rischi, analizzando e implementando inoltre il Piano di Miglioramento Continuo.
	M = 1		
	R = 2		
RISCHIO RESIDUO			P = 1 M = 1 R = 1
			LIEVE

Rischio COMUNICAZIONE e COINVOLGIMENTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 2	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ La quantità di informazioni che il lavoratore riceve è ragionevole e le informazioni sono facilmente comprensibili. Il lavoratore è a conoscenza dell'insieme del processo produttivo, del suo lavoro e di quello dei suoi colleghi. Se la mansione degli addetti esterni si realizza in un luogo isolato, esiste un sistema di comunicazione (a mezzo di telefoni cellulari) con le funzioni aziendali.
	M = 1		
	R = 2		
RISCHIO RESIDUO			P = 1 M = 1 R = 1
			LIEVE

Rischio MANUTENZIONE ORDINARIA e PROGRAMMATA

BUONE PRASSI			
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Prima di procedere allo smontaggio delle attrezzature, anche per manutenzioni ordinarie, assicurarsi che sia staccata la spina di alimentazione elettrica e che tutte le energie immagazzinate siano state dissipate (es. calore, pressioni, energia potenziale, ecc.) ❖ In caso di guasti importanti staccare immediatamente l'attrezzatura dalla rete elettrica e richiedere l'intervento di personale tecnico specializzato. Durante le operazioni occorre segnalare con apposito cartello l'attività di manutenzione. 			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 2	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ In azienda esiste un sistema di manutenzione preventiva mediante revisioni periodiche al fine di minimizzare gli interventi per guasti o avarie. ✓ Presente piano di manutenzione dei macchinari e attrezzature e relativo registro di controllo.
	M = 1		
	R = 2		
RISCHIO RESIDUO			P = 1 M = 1 R = 1
			LIEVE

Rischio mancata/inadeguata SORVEGLIANZA SANITARIA

BUONE PRASSI

- ❖ Verificare e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico e inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria.

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

P = 2
M = 2
R = 4

MODERATO

INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE

- ✓ L'Azienda ha nominato il Medico Competente, il quale, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 81/08, ha definito i Piani di Sorveglianza Sanitaria, presenti in Azienda, e provvede alle visite mediche periodiche rispettando le scadenze previste.

RISCHIO RESIDUO

P = 0
M = 2
R = 0

IRRILEVANTE

Rischio INTERFERENZE

BUONE PRASSI

- ❖ **Affidamento di lavori a terzi presso gli ambienti dell'azienda**

In caso di presenza di imprese o artigiani esterni presso l'insediamento oggetto della presente valutazione, l'azienda dovrà promuovere la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da Interferenza (**DUVRI**), così come previsto dall'**art.26 del D.Lgs. 81/08**. In particolare, il datore di lavoro deve:

- verificare preventivamente l'idoneità tecnico-professionale (anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato) delle imprese o dei lavoratori autonomi chiamati ad operare
- fornire agli stessi soggetti le informazioni inerenti i rischi presenti presso gli ambienti di lavoro in cui sono destinati ad operare.

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

P = 2
M = 2
R = 4

MODERATO

INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE

RISCHIO RESIDUO

P = 2
M = 2
R = 4

MODERATO

AZIONE DI MIGLIORAMENTO (Allegato E)

- ⇒ **Predisporre idonea documentazione (DUVRI) per la gestione delle attività svolte in appalto o affidate a terzi, per i casi descritti di seguito (Art.26 D.Lgs. 81/08).**

ANALISI FATTORI DI RISCHIO DI CARATTERE AMBIENTALE

Rischio EMISSIONI in ATMOSFERA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 0	N.P.	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ L'azienda risulta NON SOGGETTA ad Autorizzazione . Non vengono prodotte emissioni.
	M = 0		
	R = 0		
RISCHIO RESIDUO		P = 0 M = 0 R = 0	N.P.

Rischio EMISSIONI IN AMBIENTE DI LAVORO

BUONE PRASSI			
❖ Per Attività di carico e scarico materiali mantenere spenti i motori dei mezzi.			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 0	N.P.	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ In relazione all'attività non vengono prodotte emissioni negli ambienti di lavoro.
	M = 0		
	R = 0		
RISCHIO RESIDUO		P = 0 M = 0 R = 0	N.P.

Rischio SCARICHI INDUSTRIALI ACQUE REFLUE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 0	N.P.	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ L'azienda risulta NON SOGGETTA ad Autorizzazione
	M = 0		
	R = 0		
RISCHIO RESIDUO		P = 0 M = 0 R = 0	N.P.

Rischio gestione RIFIUTI			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 0 M = 0 R = 0	N.P.	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ L'Azienda non produce o detiene rifiuti pericolosi ma smaltisce rifiuti assimilabili agli urbani
RISCHIO RESIDUO		P = 0 M = 0 R = 0	N.P.

Rischio eventuale presenza AMIANTO			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 0 M = 0 R = 0	N.P.	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ In Azienda NON sono presenti particolari strutturali o rifiniture che possano contenere o far supporre la presenza di amianto
RISCHIO RESIDUO		P = 0 M = 0 R = 0	N.P.

Rischio eventuale presenza GAS RADON

BUONE PRASSI

Pre- verifica in fase di acquisizione della commessa con il Committente per attività in luoghi sotterranei/condotte

Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro, il D.Lgs. 241/2000 stabilisce l'obbligo di valutare il rischio di esposizione al radon nel momento in cui sono presenti lavoratori che permangono in ambienti sotterranei o semi sotterranei (con almeno tre pareti confinanti con il terreno) per almeno 10 ore al mese. La valutazione, effettuata anche mediante apposite misurazioni, dovrà stabilire il rispetto o meno del limite stabilito dalla normativa pari a 500 Becquerel per metro cubo (Bq/m³). La grandezza di riferimento utilizzata per valutare l'attività del radon si riferisce al numero di decadimenti nucleari che hanno luogo ogni secondo in un m³.

Ventilazione

Ventilando maggiormente gli ambienti interessati dal problema si ottiene subito un certo miglioramento. Ventilare comporta però una notevole perdita di calore, per cui tale misura può essere considerata unicamente come accorgimento provvisorio.

Sigillare le vie di ingresso

Apparentemente rappresenta il metodo più semplice e più indicato per combattere il radon. In realtà, soprattutto in caso di concentrazioni elevate, i risultati sono spesso incerti e da soli insufficienti a risolvere il problema. Le tecniche di isolamento devono essere abbinate alle cosiddette tecniche di abbattimento attive, le quali prevedono l'uso di un ventilatore.

Areazione della cantina o creazione di una sovrappressione

Nei casi in cui le infiltrazioni di radon ai piani superiori provengano dalla cantina (o da altre stanze sottostanti) può essere sufficiente aumentare il ricambio d'aria con metodi passivi (es. finestra) o attivi (es. ventilatore).

Se ciò non bastasse, si dovrebbe rafforzare l'effetto espellendo all'esterno l'aria dalla cantina chiusa, creando così una depressione, o immettendovi aria esterna, creando una sovrappressione, per mezzo dell'utilizzo di un ventilatore.

Aspirazione dell'aria tramite intercapedini

A volte può risultare conveniente realizzare un nuovo pavimento con un'intercapedine; in alternativa possono essere installate apposite canaline di raccolta. L'intercapedine o le canaline dovranno essere collegate ad un ventilatore che aspira l'aria ricca di radon e la veicola all'esterno dell'edificio.

Aspirazione dell'aria sottosuolo

Il metodo consiste nello scavare un pozzetto nel terreno sottostante l'edificio dal quale, per mezzo di un'adeguata tubazione e un ventilatore, si estrae l'aria ricca di radon dal sottosuolo prima che possa penetrare nell'edificio.

Misure di prevenzione

Edificio fondato su piattaforma in cemento

Attualmente un "fondamento a platea" in cemento speciale (a tenuta di radon) che copre tutta la superficie orizzontale dello scavo è la migliore protezione nei confronti del radon. Nel ghiaino sotto la platea è inoltre possibile posizionare alcuni tubi di drenaggio per aspirare l'aria dal suolo in caso di necessità.

Fondazione ventilata

Dove non si realizzi una fondazione a platea può essere posta in opera una pavimentazione ventilata tramite vespaio o tubi di drenaggio, facendo attenzione a garantire la massima sigillatura della pavimentazione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 1 M = 0 R = 0	IRRILEVANTE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE
			✓ Si ritiene la concentrazione normalmente presente in ambiente di lavoro entro i limiti stabiliti dalla normativa.
RISCHIO RESIDUO			P = 1 M = 0 R = 0
			IRRILEVANTE

RISCHI IMPIANTISTICI e STRUTTURALI

Rischio ELETTRICO Impiantistico (ambienti Aziendali)

BUONE PRASSI

- ❖ In caso di nuovo impianto/modifiche sostanziali, richiedere all'installatore la Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e di messa a terra; a seguito, effettuare denuncia di installazione impianto di messa a terra agli organi competenti;

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

P = 2
M = 4
R = 8

MODERATO

INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE

- ✓ Presente Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico
- ✓ Presente progetto dell'impianto elettrico
- ✓ Presente Denuncia di installazione impianto di messa a terra agli organi competenti
- ✓ Presenti verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra;
- ✓ Gli edifici risultano autoprotetti delle scariche atmosferiche (ivi compresi, quindi, i singoli reparti e aree lavorative)
- ✓ È idonea cartellonista di pericolo corrente elettrica sui quadri e batterie

RISCHIO RESIDUO

P = 1
M = 3
R = 3

LIEVE

Rischio INCENDIO ed ESPLOSIONE (ambienti Aziendali)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

P = 1
M = 4
R = 4

MODERATO

INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE

- SOGGETTA SCIA
 - ATTIVITA' NON SOGGETTA SCIA (Palazzo soggetto a SCIA)
- Gli interventi, dotazione e presidi Antincendio e Primo Soccorso attuati al fine di diminuire il rischio, sono analizzati nelle righe sottostanti.:
- Estintori in numero e capacità adeguati agli ambienti, identificati da idonea cartellonistica
 - Rete idrica antincendio: idranti
 - Le attrezzature antincendio sono periodicamente verificate (semestralmente da personale autorizzato) e mantenute in perfetto stato di efficienza
 - Presente SCIA Antincendio rilasciata dai VVFF (Certificato Prevenzione Incendi) per lo stabile.
 - Cartellonistica e illuminazione di emergenza sulle vie di fuga
 - Presente cartellonista indicante in divieto di fumare, con indicazione del nominativo del Responsabile al controllo
 - Le porte, le vie e i percorsi di fuga sono percorribili e lasciate libere da ostacoli e impedimenti
 - Viene effettuata regolare rimozione e smaltimento dei rifiuti
 - Presente conformità degli impianti elettrici alle normative vigenti, con relative verifiche periodiche effettuate
 - Presente Squadra delle Emergenze antincendio e Primo Soccorso interna; gli addetti hanno frequentato idoneo corso di formazione e addestramento
 - Presente cassetta di primo soccorso; il contenuto viene monitorato da parte degli addetti al Primo Soccorso
 - Negli ambienti è presente cartellonistica riepilogante le norme comportamentali da tenere in caso di emergenza, i nominativi degli addetti alle emergenze Antincendio e Primo Soccorso e i numeri di emergenza.

RISCHIO RESIDUO

P = 1
M = 3
R = 3

LIEVE

RISCHI GESTIONE EMERGENZE

Rischio GESTIONE DELLE EMERGENZE(ambienti Aziendali)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

P = 1
M = 4
R = 4

MODERATO

INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE

SQUADRA DI EMERGENZA INTERNA:

- ❖ Sono stati designati e formati gli addetti per la lotta antincendio e primo soccorso; gli addetti hanno frequentato apposito corso di formazione in materia di lotta antincendio e gestione delle situazioni di emergenza della durata prevista dalla normativa vigente

PRESIDI DI EMERGENZA:

- ❖ Presente cassetta di pronto soccorso, identificata con idonea cartellonistica. La verifica dell'adeguatezza del contenuto è effettuata da parte degli addetti al pronto soccorso

PIANO DI EMERGENZA:

- ❖ Negli ambienti è presente cartellonistica riepilogante le norme comportamentali da tenere in caso di emergenza, i nominativi degli addetti alle emergenze Antincendio e Primo Soccorso e i numeri di emergenza sono inoltre riportati all'interno del Piano di Emergenza in rev. 02/2020.

CARTELLONISTICA

I locali sono dotati di idonea cartellonistica indicante:

- ❖ Estintori e presidi antincendio
- ❖ Cassetta Primo Soccorso
- ❖ Vie, porte e percorsi di fuga
- ❖ Divieto di fumare
- ❖ Pericolo corrente e non usare acqua per spegnere incendi sul quadro elettrico

IDENTIFICAZIONE CLASSE DI RISCHIO X EVACUAZIONE

Classe di rischio	Lunghezza percorsi	
	Uscita unica	Più uscite alternative
ALTO	6 – 15	15 – 30
MEDIO	9 – 30	30 – 45
BASSO (Uffici)	12 – 45	45 – 60

RISCHIO RESIDUO

P = 1
M = 3
R = 3

LIEVE

RISCHI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

CARATTERISTICHE MINIME DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

STABILITA' e SOLIDITA'

ALLEGATO IV

- 1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali.
- 1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni.
- 1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo ammissibile per unità di superficie dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie.
- 1.1.4. I carichi non devono superare tali massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio.
- 1.1.5. L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi.
- 1.1.6. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori.
- 1.1.7. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.

ALTEZZA, CUBATURA e SUPERFICIE

ALLEGATO IV

- 1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:
- 1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;
- 1.2.1.2. cubatura non inferiore a m³ 10 per lavoratore;
- 1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.
- 1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
- 1.2.3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
- 1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente punto 1.2 circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
- 1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.
- 1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

PAVIMENTI MURI e SOFFITTI, FINESTRE e LUCERNARI DEI LOCALI SCALE e MARCIAPIEDI MOBILI, BANCHINA e RAMPE CARICO

ALLEGATO IV

- 1.3.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
- 1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività dei lavoratori;
- 1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
- 1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
- 1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.
- 1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucchiolanti nonchè esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.
- 1.3.3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
- 1.3.4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.
- 1.3.5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
- 1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.
- 1.3.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
- 1.3.8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonchè per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
- 1.3.9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se siano fornite attrezzature che permettano di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
- 1.3.10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.
- 1.3.11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.
- 1.3.12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
- 1.3.13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere.
- 1.3.14. Le disposizioni di cui ai punti 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12, 1.3.13 sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonchè alle banchine di carico.
- 1.3.15.1. Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie devono essere costituite di materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato nei casi in cui ciò, in relazione al tipo di forno ed alle condizioni di impianto, non costituisca pericolo.
- 1.3.15.2. Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni, nonchè le relative scale e passerelle di accesso, devono essere costruite con materiali incombustibili.
- 1.3.16. I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla manipolazione, all'utilizzazione ed alla conservazione di materie infiammabili, esplosive, corrosive o infettanti, devono essere in condizioni tali da consentire una facile e completa asportazione delle materie pericolose o nocive, che possano eventualmente depositarsi.
- 1.3.17. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie o i prodotti indicati tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonchè i tavoli di lavoro, le macchine e le attrezzature in genere impiegate per dette operazioni, devono essere frequentemente ed accuratamente puliti.

ILLUMINAZIONE ed AREAIONE

ALLEGATO IV

- 1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
- 1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.
- 1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
- 1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.
- 1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.
- 1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.
- 1.10.7. Illuminazione sussidiaria
- 1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.
- 1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.
- 1.10.7.3. Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
- 1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.
- 1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.

VIE D'USCITA ed USCITE DI SICUREZZA (Emergenza)

ALLEGATO IV

1.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; 1.5.1.2. uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;

1.5.1.3. luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza;

1.5.1.4. larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio). 1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. 1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori. 1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio. 1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. 1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, quando sono presenti lavoratori in azienda, se non nei casi specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza

1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.

1.5.9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.

1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.

1.5.12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista l'impossibilità accertata dall'organo di vigilanza. In quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza. 1.5.13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel punto 1.5.4, ma gli stessi devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.

1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo. 1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.

1.5.14.3. Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.

PORTE E PORTONI

ALLEGATO IV

1.6.1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.

1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.

1.6.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al punto 1.6.2, la larghezza minima delle porte è la seguente:

a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;

b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;

c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;

d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste al punto c il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.

1.6.4. Il numero complessivo delle porte di cui al punto 1.6.3 lettera d) può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.

1.6.5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).

1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al punto 1.5.5, coincidono con le porte di cui al punto 1.6.1, si applicano le disposizioni di cui al punto 1.5.5.

1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli verticalmente, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.

1.6.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.

1.6.9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.

1.6.10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.

1.6.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.

1.6.12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.

1.6.13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.

1.6.14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.

1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.

1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.

1.6.17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti punti 1.6.9 e 1.6.10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei punti 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5 e 1.6.6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.

SCALE

ALLEGATO IV

- 1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata ealzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
- 1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
- 1.7.1.3. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.
- 1.7.1.4. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60.
- 1.7.1.5. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.
- 1.7.1.6. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
- 1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
- 1.7.2.1.1. sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
- 1.7.2.1.2. abbia un'altezza utile di almeno un metro;
- 1.7.2.1.3. sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
- 1.7.2.1.4. sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
- 1.7.2.2. È considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiate sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.
- 1.7.2.3. È considerata equivalente ai parapetti definiti ai punti precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
- 1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m 2,00.

MICROCLIMA ESTIVO ed INVERNALE

ALLEGATO IV

- 1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
- 1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di aerazione.
- 1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
- 1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
- 1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.
- 1.9.1.5. Qualsiasi sedimentazione o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminata rapidamente.
- 1.9.2. Temperatura dei locali
- 1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
- 1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.
- 1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.
- 1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
- 1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.
- 1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.
- 1.9.3. Umidità
- 1.9.3.1. Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.

SERVIZI IGIENICI

ALLEGATO IV

- 1.13.1. Acqua
- 1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
- 1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
- 1.13.2. Docce
- 1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.
- 1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
- 1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
- 1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
- 1.13.3. Gabinetti e lavabi
- 1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
- 1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.
- 1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:
- 1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.
- 1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi indicati al punto precedente.

LOCALI DI RIPOSO E REFEZIONE

- 1.11.1. Locali di riposo
- 1.11.1.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
- 1.11.1.2. La disposizione di cui al punto 1.11.1.1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
- 1.11.1.3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
- 1.11.1.4. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.
- 1.11.1.5. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.
- 1.11.2. Refettorio
- 1.11.2.1. Salvo quanto è disposto al punto 1.14.1 per i lavori all'aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.
- 1.11.2.2. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.
- 1.11.2.3. L'organo di vigilanza può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di cui al punto 1.11.2.1, quando riconosce che non sia necessario.
- 1.11.2.4. Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicanti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle in relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.
- 1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande
- 1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.
- 1.11.3.2. È vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda.
- 1.11.3.3. È tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.
- 1.11.4. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.

SPOGLIATOI

ALLEGATO IV

- 1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
- 1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni 16 turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.
- 1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
- 1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
- 1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicanti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze velenose, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
- 1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1, ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4 per poter riporre i propri indumenti.

DORMITORI

ALLEGATO IV

- 1.14.1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda.
- 1.14.2.1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.
- 1.14.2.2. In detti locali è vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte dall'organo di vigilanza.
- 1.14.3. Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso in cui la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.
- 1.14.4.1. Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.
- 1.14.4.2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:
- 1.14.4.2.1. gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da quelli per donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;
- 1.14.4.2.2. essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;
- 1.14.4.2.3. essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda;
- 1.14.4.2.4. avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;
- 1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;
- 1.14.4.2.6. nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione di essi.
- 1.14.4.3. La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati per persona.
- 1.14.4.4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina.
- 1.14.4.5. Anche per i dormitori di cui al comma precedente vale la norma prevista dal quarto comma dell'art. 44.
- 1.14.4.6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.

ANALISI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER SINGOLA AREA OMOGENEA

AREA UFFICI

Descrizione degli ambienti

Presenti Uffici singoli ed open-space con annesse sale riunioni e sale conference
 Il tipo di lavoro svolto è amministrativo , commerciale, legato alla gestione di pratiche ed alla gestione amministrativa,

CARATTERISTICHE	CRITICITA'	INTERVENTI
STABILITA' e SOLIDITA'	Nessuna	Nessuno
ALTEZZA CUBATURA SUPERFICE	Nessuna	Nessuno
PAVIMENTI MURI e SOFFITTI, FINESTRE e LUCERNARI DEI LOCALI SCALE e MARCIAPIEDI MOBILI, BANCHINA e RAMPE CARICO	Nessuna	Nessuno
ILLUMINAZIONE ed AREAZIONE	Nessuna	Nessuno
VIE D'USCITA ed USCITE DI SICUREZZA (Emergenza)	Nessuna	Nessuno
PORTE E PORTONI	Nessuna	Nessuno
SCALE	Nessuna	Nessuno
MICROCLIMA ESTIVO ed INVERNALE	Nessuna	Nessuno
SERVIZI IGIENICI	Nessuna	Nessuno
LOCALI DI RIPOSO E REFEZIONE	Non presenti	Nessuno
SPOGLIATOI	Non presenti	Nessuno
DORMITORI	Non presenti	Nessuno

Valutazione dei Rischi per ATTIVITA'

ATTIVITA' A: UFFICI

Descrizione Attività :

Il tipo di lavoro svolto è amministrativo e commerciale, legato alla gestione di pratiche ed alla gestione amministrativa, quindi, dal punto di vista della sicurezza, influenzato da:

- ❖ vizi posturali,
- ❖ uso continuativo di videoterminale
- ❖ attività sedentaria

che possono portare a lesioni o patologie a carico dell'apparato visivo e/o dell'apparato muscolo-scheletrico.

Elenco Principali Operazioni eseguite (Non esaustivo)

- ❖ Lavoro generico da ufficio: immissione ,elaborazione e stampa dati utilizzo di videoterminale, stampanti ed attrezzature da Ufficio;
- ❖ Rapporti commerciali/amministrativi diretti e telefonici/telematici con clienti, fornitori e Enti;
- ❖ Attività generiche di segreteria;
- ❖ Attività Tecniche e Commerciali di controllo documentale e redazione contrattualistica
- ❖ Archiviazione documenti;
- ❖ Uscite di servizio presso clienti ed enti commerciali (banche, poste, Enti ecc.);
- ❖ Gestione risorse umane.

Elenco Attrezzature/Macchinari/Automezzi utilizzati abitualmente (Non esaustivo):

- ❖ Attrezzature munite di videoterminale
- ❖ Attrezzature da ufficio manuali e/o elettro-alimentate

Elenco Attrezzature/Macchinari/Automezzi utilizzati occasionalmente (Non esaustivo):

- ❖ Scale semplici
- ❖ Autovetture

MANSIONI PER L'AREA:

M1 Dirigenti/Impiegati amministrativi e commerciali

Analisi dei Rischi - AREA A

Rischio CADUTE IN PIANO e SCIVOLAMENTI			
BUONE PRASSI			
✓ Eventuali sconnessioni del pavimento devono essere immediatamente ripristinate			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 2 M = 4 R = 4	MODERATO	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ In caso di sversamenti o pavimento bagnato, viene identificato con apposita cartellonistica e ripristinata la situazione ideale.
RISCHIO RESIDUO		P = 1 M = 2 R = 2	LIEVE

Rischio CADUTE DALL'ALTO			
BUONE PRASSI			
❖ Non utilizzare strumentazioni non idonee per raggiungere postazioni in altezza (sedie, sgabelli, cestini, ecc...)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 1 M = 3 R = 3	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ A disposizione scale e sgabelli a norma (art.113 allegato IV e XX del D.Lgs.81/08).
RISCHIO RESIDUO		P = 1 M = 3 R = 3	LIEVE

Rischio CADUTA MATERIALE DALL'ALTO			
BUONE PRASSI			
❖ Disporre i materiali più leggeri nei ripiani più elevati e i più pesanti verso il centro/basso delle scaffalature/armadi			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 1 M = 2 R = 2	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ Il materiale viene predisposto ordinatamente sui ripiani, mensole e scaffalature.
RISCHIO RESIDUO		P = 1 M = 1 R = 1	LIEVE

Rischio SEPPELLIMENTO/ANNEGAMENTO			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 0 M = 0 R = 0	N.P.	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE
RISCHIO RESIDUO		P = 0 M = 0 R = 0	N.P.

Rischio uso AUTOMEZZI (INVESTIMENTO, INCIDENTE STRADALE)			
BUONE PRASSI			
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mantenere una condotta di guida prudente adeguandola alle condizioni del manto stradale, del traffico e delle condizioni meteorologiche ❖ I lavoratori che utilizzano macchine aziendali devono comunicare tempestivamente i malfunzionamenti all'Azienda che provvederà all'adeguata manutenzione 			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 1 M = 3 R = 3	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE <ul style="list-style-type: none"> ✓ Periodica e regolare manutenzione dei mezzi Aziendali, con registrazione a scheda ✓ L'utilizzo delle autovetture è molto saltuario, unicamente per brevi uscite di servizio ✓ Sono a disposizione sulle autovetture DPI (giubbini alta visibilità) da indossare in caso si dovesse scendere dalle auto in aree/strade con circolazione di veicoli
RISCHIO RESIDUO		P = 1 M = 2 R = 2	LIEVE

Rischio uso MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 0 M = 1 R = 0	IRRILEVANTE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE <ul style="list-style-type: none"> ✓ Non si utilizzano particolari attrezzature, i VDT sono analizzati a parte.
RISCHIO RESIDUO		P = 0 M = 1 R = 0	IRRILEVANTE
Rischio URTI, TAGLI, ABRASIONI, SCHIACCIAMENTI			
BUONE PRASSI			
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Prestare attenzione durante l'utilizzo di materiale cartaceo, ricordando che lo stesso potrebbe risultare tagliente lungo i bordi ❖ Prestare attenzione all'uso di piccoli attrezzi da taglio (forbici, cutter, ecc..) 			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 1 M = 2 R = 2	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE
RISCHIO RESIDUO		P = 1 M = 2 R = 2	LIEVE

Rischio CONTATTO CON PARTI CALDE E/O INCANDESCENTI

BUONE PRASSI

- ❖ In caso di inceppamento carta nella stampante procedere nel rispetto delle prescrizioni presenti sulla stampante stessa avendo la massima cura di non venire accidentalmente a contatto con parti che sono indicate come "CALDE"

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 1 M = 3 R = 3	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE
	RISCHIO RESIDUO		

Rischio PROIEZIONE DI LIQUIDI, SCHEGGE, PARTICELLE ecc.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 0 M = 0 R = 0	N.P.	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE
	RISCHIO RESIDUO		

Rischio ESPOSIZIONE a POLVERI, FUMI, GAS, VAPORI

BUONE PRASSI

- ❖ Durante lo smaltimento di toner usato o cartucce esauste procedere nel rispetto delle prescrizioni presenti sugli involucri e smaltire il rifiuto secondo le corrette modalità
- ❖ Durante la movimentazione di cartucce e toner evitare che la polvere che li costituisce fuoriesca dai rispettivi contenitori

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 1 M = 3 R = 3	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ Durante le operazioni di sostituzione di TONER, è obbligatorio l'uso dei DPI di protezione in dotazione.
	RISCHIO RESIDUO		

Rischio IMMAGAZZINAMENTO/DEPOSITO e PRELIEVO

BUONE PRASSI

- ❖ Evitare di depositare i materiali più pesanti sui ripiani scaffalature poste in posizione elevata

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 2 M = 1 R = 2	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE
	RISCHIO RESIDUO		

Rischio MOVIMENTAZIONE MECCANICA (Mezzi di Sollevamento)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 0 M = 0 R = 0	N.P.	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE
RISCHIO RESIDUO		P = 0 M = 0 R = 0	N.P.

Rischio MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, CARICHI RIPETITIVI			
BUONE PRASSI			
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Evitare di movimentare individualmente carichi superiori ai 25 Kg. ❖ Se si rendesse necessaria la movimentazione di carichi di peso complessivo superiore a 25 kg o particolarmente ingombranti ricorrere all'intervento di due o più operatori ❖ Come previsto dal D. Lgs. 81/08 Titolo VI, per la movimentazione dei carichi ricorrere prioritariamente ad ausili di movimentazione(carrelli a ruote). 			
<p><u>LIMITI PREVISTI DAL D.LGS.81/08</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • UOMINI ADULTI 25 KG. / UOMINI < 18 ANNI 20 KG./UOMINI> 45 ANNI 20 KG. • DONNE ADULTE 20 KG. / DONNE <18 ANNI 15 KG./DONNE >45 ANNI 15 KG. 			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 1 M = 2 R = 2	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ Durante gli incontri di formazione, i lavoratori vengono informati sulle corrette modalità di sollevamento/spostamento carichi. ✓ Date le caratteristiche dell'attività, in base a quanto previsto dall'Art XXXIII del D.lgs 81/08, non si ritiene che la movimentazione manuale dei carichi effettuata possa costituire un rischio significativo.
RISCHIO RESIDUO		P = 1 M = 1 R = 1	LIEVE

Rischio AMBIENTI CONFINATI			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 0 M = 0 R = 0	N.P.	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE
RISCHIO RESIDUO		P = 0 M = 0 R = 0	N.P.

Rischio ATMOSFERE ESPLOSIVE			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 0 M = 0 R = 0	N.P.	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE
RISCHIO RESIDUO		P = 0 M = 0 R = 0	N.P.

Rischio ORDIGNI BELLICI INESPLOSI			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 0 M = 0 R = 0	N.P.	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE
RISCHIO RESIDUO		P = 0 M = 0 R = 0	N.P.

Rischio APPARECCHI A PRESSIONE E/O RETI DI DISTRIBUZIONE			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 0 M = 0 R = 0	N.P.	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE
RISCHIO RESIDUO		P = 0 M = 0 R = 0	N.P.

Rischio ELETTRICO			
BUONE PRASSI			
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Verificare lo stato di conservazione di cavi elettrici. I cavi ed i collegamenti devono essere sempre integri e protetti. In caso di danneggiamento segnalare tempestivamente l'anomalia al Datore di Lavoro. ❖ Togliere l'alimentazione prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria (rimozione di carta inceppata nella fotocopiatrice, sostituzione di cartuccia nella stampante o nella fotocopiatrice, ecc.) e su apparecchiature elettriche ❖ Evitare l'utilizzo e/o il sovraccarico di prese multiple (triple o ciabatte) ❖ Evitare di posizionare oggetti contenenti acqua in prossimità delle apparecchiature elettriche 			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 2 M = 4 R = 8	MODERATO	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE
RISCHIO RESIDUO		P = 1 M = 3 R = 3	LIEVE

Rischio INCENDIO

BUONE PRASSI

- ❖ Non fumare vicino a sostanze infiammabili e/o materiale combustibile o comunque all'interno degli ambienti
- ❖ Mantenere al minimo indispensabile i quantitativi di materiale combustibile in prossimità delle apparecchiature elettriche
- ❖ Mantenere idonea manutenzione periodica di tutte le attrezzature/impianti antincendio presenti
- ❖ Verificare sempre la presenza dei presidi antincendio e la loro rapida localizzazione ed accesso
- ❖ Le attrezzature elettriche con circuiti elettrici in temperatura devono rimanere accese solo per esigenze di lavoro, dovranno essere spente a fine turno e durante le pause di lavoro

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 1 M = 4 R = 4	MODERATO	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Presente Dichiarazione Conformità impianto elettrico e Denuncia installazione impianto di messa a terra ✓ Presente SCIA Antincendio rilasciata dai VVFF (Certificato Prevenzione Incendi) a cura della proprietà del Palazzo ✓ Presenti presidi antincendio in numero e capacità adeguati agli ambienti, identificati da idonea cartellonistica. ✓ Presente cartellonista indicante in divieto di fumare, con indicazione del nominativo del Responsabile al controllo ✓ Le attrezzature e gli impianti di spegnimento degli incendi sono periodicamente verificati (semestralmente da personale autorizzato) e mantenuti in perfetto stato di efficienza ✓ Durante gli incontri di formazione, i lavoratori vengono informati sul rischio incendio e procedure d'emergenza
RISCHIO RESIDUO			P = 1 M = 3 R = 3
			LIEVE

Rischio esposizione ad ULTRASUONI ed INFRASUONI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 0 M = 0 R = 0	N.P.	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE
RISCHIO RESIDUO			P = 0 M = 0 R = 0
			N.P.

Rischio esposizione a RADIAZIONI IONIZZANTI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 0 M = 0 R = 0	N.P.	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE
RISCHIO RESIDUO			P = 0 M = 0 R = 0
			N.P.

Rischio esposizione a RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (non ionizzanti)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 0 M = 0 R = 0	N.P.	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE
RISCHIO RESIDUO			P = 0 M = 0 R = 0
			N.P.

Rischio esposizione a CAMPI ELETTRICI ed ELETTRICITÀ, MAGNETICI e MAGNETICI STATICI			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 2 M = 1 R = 2	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ Effettuata valutazione preliminare con il Medico Competente, ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 1 agosto 2016, attestante l'assenza di lavoratori elettro-sensibili. ✓ Verificata con il Datore di Lavoro, l'assenza di attrezzature che richiedono valutazioni più specifiche e/o strumentali al fine di quantificare l'esposizione al rischio.
RISCHIO RESIDUO		P = 2 M = 0 R = 0	IRRILEVANTE

Rischio esposizione ad AGENTI CHIMICI e/o CANCEROGENI e/o MUTAGENI			
BUONE PRASSI			
❖ I prodotti utilizzati per la pulizia degli ambienti lavorativi devono essere conservati, in quantità domestiche, in apposito vano ❖ Leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo dei prodotti per la pulizia degli ambienti lavorativi			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 1 M = 2 R = 2	LIEVE	✓ Durante le operazioni di sostituzione di toner, piccole operazioni di pulizia con detergenti chimici, è obbligatorio l'uso dei DPI di protezione in dotazione. ✓ Non vengono utilizzate sostanze o prodotti chimici pericolosi per le persone
RISCHIO RESIDUO		P = 1 M = 1 R = 1	LIEVE

Rischio esposizione ad AGENTI BIOLOGICI			
BUONE PRASSI			
❖ Mantenere sempre ottimo livello di pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro con frequenza regolare, per evitare i seguenti problemi: Presenza di microrganismi capaci di indurre patologie di tipo infettivo e allergico. ❖ Causa il ristagno di acqua i si possono formare colonie di miceti, microrganismi e funghi parassiti e batteri.			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 1 M = 1 R = 1	LIEVE	✓ Viene regolarmente effettuata la manutenzione dell'impianto di raffrescamento, con frequenza semestrale, effettuando anche la sanificazione dei filtri. ✓ Viene effettuata la regolare pulizia degli ambienti di lavoro
RISCHIO RESIDUO		P = 1 M = 0 R = 0	IRRILEVANTE

Rischio BIOLOGICO Specifico LEGIONELLOSI

BUONE PRASSI

Per legionella si intende un batterio aerobio definito gram-negativo di cui si conoscono molte specie tra cui la più pericolosa è la Legionella pneumophila. Il batterio prolifera negli ambienti acquatici naturali, risalendo poi a quelli artificiali come le tubature e gli impianti idrici dei centri abitati (serbatoi, piscine, fontane). Contrarre la legionellosi è, quindi, un rischio insito in diversi ambienti che, per questo motivo, necessitano di una corretta valutazione del rischio legionellosi e di misure preventive per impedire la proliferazione del batterio.

- ❖ Gestione del rischio:
- ❖ Le eventuali criticità individuate nella fase di valutazione del rischio devono essere rimosse o contenute a livelli di sicurezza attraverso l'adozione di interventi e/o procedure specifiche.
- ❖ Nei casi in cui le misure di controllo non possano essere immediatamente adottate e la valutazione del rischio evidenzia la presenza di un potenziale rischio è necessario effettuare un'indagine microbiologica (campionamento e analisi) dai cui esiti dipenderà l'insieme delle azioni correttive da intraprendere.
- ❖ L'entità e la tipologia di azioni correttive da mettere in atto varia infatti in funzione delle concentrazioni rilevate e può limitarsi ad una verifica dell'applicazione delle misure di controllo (in caso di basse concentrazioni di Legionella) fino all'interruzione del servizio con trattamenti di disinfezione dell'impianto (in caso di concentrazioni elevate di Legionella).
- ❖ Comunicazione del rischio:
- ❖ Tale fase racchiude tutte le azioni volte a informare, formare e sensibilizzare i soggetti interessati del rischio potenziale.
- ❖ In conclusione, alla luce dei dati di aumento di diffusione della Legionellosi, le nuove Linee Guida risultano particolarmente attuali.

In virtù del decreto 79/CSR/2015 corre l'obbligo di procedere alla valutazione del rischio legato all'infezione da legionella con conseguente obbligo di elaborare il relativo documento ai fini dell'autocontrollo per le seguenti tipologie di attività:

- ✓ strutture turistico recettive (alberghi, hotel, pensioni, campeggi, residence, agriturismi, bed&breakfast , soggiorni di vacanza, affittacamere, navi da crociera etc.)
- ✓ strutture termali
- ✓ strutture ad uso collettivo (impianti sportivi e ludici, palestre, centri commerciali, fiere, esposizioni, centri benessere, etc.)
- ✓ strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali
- ✓ riunito odontoiatrico

Tale documento dovrà specificare:

- ✓ la nomina di un responsabile per la gestione del rischio che comprenda la valorizzazione della politica di prevenzione e l'applicazione delle misure di controllo;
- ✓ valutazione del rischio mediante un'attenta analisi delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto idrosanitario al fine di individuarne i punti critici;
- ✓ ispezione della struttura (mappa della rete idrica);
gestione dell'eventuale rischio rilevato derivante dall'impianto idrosanitario creando le misure correttive necessarie al ridurre al minimo il rischio evidenziato
- ✓ dovrà inoltre essere istituito il "Registro degli interventi", cioè un documento riassuntivo degli interventi di manutenzione ordinari e straordinari sugli impianti idrici e di climatizzazione.
- ✓ dovranno essere eseguiti da laboratorio accreditato almeno sei campionamenti all'anno per la ricerca ed il conteggio della legionella sui punti critici dell'impianto idrico e di climatizzazione identificati nel processo di valutazione dei rischi.
- ✓ si dovrà procedere alla formazione ed informazione del personale coinvolto nel controllo e nella prevenzione della legionellosi
- ✓ La periodicità dell'analisi del rischio e la rielaborazione del Documento deve essere effettuata regolarmente, con frequenza di almeno 2 anni e ogni volta che sia legittimo pensare che la situazione si sia modificata (ad esempio: ristrutturazioni, manutenzione straordinaria ecc.). L'analisi deve, comunque, essere rifatta ad ogni segnalazione di un possibile caso di legionellosi.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 2 M = 4 R = 8	MODERATO	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE
			<input checked="" type="checkbox"/> Sono presenti Impianti condizionamento <input checked="" type="checkbox"/> Sono presenti impianti idrici <input type="checkbox"/> Attività soggetta all'obbligo di cui al il documento delle Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi 79/CSR/2015 che, aggiorna e integra tutte le indicazioni riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative pubblicate in G.U. n.103 del 5 Maggio 2000 e in G.U. n.28 del 4 Febbraio 2005. <input checked="" type="checkbox"/> Viene regolarmente effettuata la manutenzione dell'impianto di riscaldamento/condizionamento, effettuando regolarmente anche la sanificazione dei filtri.
RISCHIO RESIDUO			P = 2 M = 1 R = 2
			LIEVE

Rischio BIOLOGICO Generico - VIRUS

ATTIVITA' CASO 2 – Ambienti di lavoro in cui l'esposizione all'agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio specifico.

Stante la situazione di EMERGENZA –CORONA VIRUS-COVID 19, il Datore di Lavoro ha considerato un'integrazione al DVR Biologico specificando il "nuovo" agente biologico: il COVID-19 per questi ambiti lavorativi valutato come RISCHIO BIOLOGICO GENERICO.

Si veda " ALLEGATO COVID 19 – RISCHIO BIOLOGICO GENERICO DA VIRUS" del 27/04/2020.

Rischio esposizione a RUMORE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 1 M = 1 R = 1	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ Gli uffici rientrano in quella tipologia di attività, che la letteratura scientifica considera a basso impatto acustico (cfr allegato 1 Linee Guida ISPESL per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro); cioè luoghi dove, quantitativamente, il rumore presente non rappresenta una fonte di rischio (valore inferiore ad 80 dB(A))
	RISCHIO RESIDUO		P = 1 M = 1 R = 1

Rischio esposizione a VIBRAZIONI SISTEMA “ MANO-BRACCIO ”

BUONE PRASSI			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 0 M = 0 R = 0	N.P.	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE
	RISCHIO RESIDUO		P = 0 M = 0 R = 0

Rischio esposizione VIBRAZIONI SISTEMA “CORPO INTERO”

BUONE PRASSI			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 1 M = 1 R = 1	LIEVE	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE ✓ L'uso degli automezzi per i trasferimenti è valutato non rilevante ai fini di patologie connesse alle vibrazioni.
	RISCHIO RESIDUO		P = 1 M = 1 R = 1

Rischio VDT (Videoterminali) e/o SCHERMI (attrezzature munite di..)

BUONE PRASSI

- ❖ Mantenere il monitor in posizione frontale, orientandolo in modo tale da essere perpendicolare ad una fonte luminosa
 - ❖ Durante le pause dall'utilizzo del videoterminale il lavoratore deve astenersi dal dedicarsi ad altre attività che comportino un diverso tipo di affaticamento visivo
 - ❖ Eventuali soggetti che presentano difetti visivi congeniti (presbiopia, ipermetropia, miopia ecc.) necessitano di opportune correzioni (occhiali progressivi/occhiali business) per evitare ulteriori sforzi visivi durante il lavoro
 - ❖ Progettare la postazione in modo da non presentare grovigli di fili o cavi volanti, possibili fonti di inciampo per gli addetti
- N.B. Una postazione munita di videoterminale deve possedere i seguenti requisiti minimi:

❖ Piano di lavoro

- a) superficie sufficientemente ampia da permettere l'appoggio degli avambracci durante l'utilizzo della tastiera e del mouse e deve essere in materiale non riflettente
- b) profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo
- c) altezza compresa fra 70 e 80 cm
- d) spazio idoneo per il comodo alloggiamento degli arti inferiori e del sedile;

❖ Sedile

- a) deve essere girevole, saldo contro lo slittamento e il ribaltamento e dotato di basamento a 5 punti di appoggio
- b) deve disporre del piano e dello schienale regolabili in maniera indipendente
- c) deve avere imbottitura che permetta la traspirazione
- d) deve essere facilmente spostabile
- e) corredato di poggiatesta (qualora ritenuto necessario);

❖ Illuminazione

- a) naturale idonea, garantisce una sufficiente luminosità e sono evitati fastidiosi riflessi sullo schermo;
- b) le lampade sono posizionate in modo da evitare l'abbagliamento dell'operatore
- c) eventuali sfarfallii vengono tempestivamente segnalati ed eliminati.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 4 M = 2 R = 8	MODERATO	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Durante gli incontri di formazione, i lavoratori vengono informati sulle corrette modalità di lavoro al videoterminale ✓ Per i lavoratori che utilizzano il vdt > 20h/sett, viene regolarmente effettuata la Sorveglianza sanitaria prevista per l'utilizzo del VDT e rischi posturali ✓ Il Datore di Lavoro ha messo a disposizione dei lavoratori attrezzature e postazioni da ufficio conformi ai requisiti dell'allegato XXXIV del D. Lgs. 81/08, anche per le postazioni dotate di computer portatile. Gli arredi e le scrivanie presenti sono conformi alla normativa vigente, le sedie sono regolabili e provviste di base di appoggio a 5 razze. ✓ Le postazioni di lavoro rispecchiano i requisiti di ergonomia previsti dalla normativa vigente ✓ Viene rispettato il regime delle pause previsto dal D.Lgs. 81/08 (15 minuti di pausa ogni 2 ore di lavoro continuativo). ✓ Sono presenti schermature sulle finestre e/o sorgenti di luce, al fine di evitare abbagliamenti e riflessi
RISCHIO RESIDUO			P = 2 M = 2 R = 4
			MODERATO

Rischio STRESS LAVORO CORRELATO /CARICO PSICO-FISICO

BUONE PRASSI

- ❖ Fornire le informazioni e le istruzioni di lavoro con modalità e frequenze adeguate, tali da non richiedere particolari sforzi mentali e di memorizzazione nell'arco della giornata lavorativa.
- ❖ Evitare un eccessivo sovraccarico di lavoro fisico, in particolare nelle ore finali della giornata lavorativa, al fine di evitare potenziali infortuni ed accrescere i rischi normalmente presenti, nonché l'insorgere di patologie correlate
- ❖ Proporre riunioni periodiche coinvolgendo i lavoratori per affrontare eventuali problematiche e trovare soluzioni
- ❖ Comunicare ai lavoratori la possibilità di effettuare colloqui individuali con il Medico Competente.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 2 M = 4 R = 8	MODERATO	INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Durante gli incontri di formazione, i lavoratori vengono informati sui rischi derivanti da stress lavoro correlato . ✓ Effettuata Valutazione Preliminare dalle quale non risultano particolari problematiche legate allo stress.

RISCHIO RESIDUO	P = 2 M = 4 R = 8	MODERATO
AZIONE DI MIGLIORAMENTO (Allegato E)		
⇒ Effettuare Valutazione preliminare in relazione al turn-over ed all'incremento del numero di Lavoratori		

Rischio AGGRESSIONE, FURTO e RAPINA		
BUONE PRASSI		
❖ Impartire informazione e formazione sull'importanza di evitare reazioni brusche in caso si presentino malintenzionati		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 1 M = 3 R = 3	LIEVE
INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le caratteristiche dell'attività NON fanno presumere la presenza di contanti o oggetti di valore, tali da costituire un rischio rapina rilevante ✓ Durante l'orario di lavoro la porta d'ingresso e gli accessi agli ambienti vengono mantenuti chiusi e l'apertura è gestita tramite l'intervento del personale a seguito di chiamata esterna 		
RISCHIO RESIDUO	P = 1 M = 0 R = 0	IRRILEVANTE

Rischio LAVORO NOTTURNO		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 0 M = 0 R = 0	N.P.
INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE		

RISCHIO RESIDUO	P = 0 M = 0 R = 0	N.P.

Rischio LAVORO IN SOLITARIO		
VALUTAZIONE DEL RISCHIO	P = 1 M = 3 R = 3	LIEVE
INTERVENTI MIGLIORATIVI APPLICATI E/O STATO ATTUALE		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le caratteristiche dell'attività non fanno presumere la presenza di lavoro in solitario; occasionalmente può verificarsi tale situazione per brevi periodi nelle ore finali della giornata. ✓ A disposizione mezzi di comunicazione per eventuali allertamenti esterni d'emergenza 		
RISCHIO RESIDUO	P = 1 M = 2 R = 2	LIEVE

PIANO FORMATIVO

INDIVIDUAZIONE MACRO CATEGORIE DI RISCHIO e CORRISPONDENZE ATECO 2002-2007 PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI			
ATTIVITÀ	CODICE	ATTIVITÀ-MANSIONE	LIVELLO DI RISCHIO
<i>Primaria</i>	<i>M85</i>	<i>IMPIEGATI (uffici)</i>	<i>BASSO</i>

PIANO FORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI (Ai sensi degli artt. 36-37 del d.lgs. 81/2008 e degli Accordi Stato-Regioni)					
FIGURA	MANSIONE	FORMAZIONE DI BASE	FORMAZIONE AGGIUNTIVA	ADDESTRAMENTO	AGGIORNAMENTO
LAVORATORI	<input checked="" type="checkbox"/> Impiegati Amministrativi e Commerciali	Generale 4 h + Specifica rischio BASSO 4 h	Nessuna	Non necessario	Formazione specifica: 6h / 5 anni
RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	<input checked="" type="checkbox"/> R.L.S. eletto	Formazione iniziale RLS 32 h Oltre a quella prevista come lavoratore	Nessuna	Non necessario	Azienda < 15 > 50 lavoratori: Aggiornamento annuale 4ore
ADDETTO GESTIONE DELLE EMERGENZE	Addetto Primo Soccorso	<input checked="" type="checkbox"/> Formazione Addetti PS aziende Gruppo BC: 12 h	Nessuna	Incluso nella formazione di base (prova pratica RCP)	Addetti al Primo Soccorso: 8 h / 3 anni
	Addetto Antincendio	<input checked="" type="checkbox"/> Rischio Medio: 8 h	Nessuna	Incluso nella formazione di base (prova pratica spegnimento)	Addetti Antincendio: 5 h / 3 anni

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI e COLLETTIVI

Di seguito si riportano alcuni estratti della normativa vigente, in materia di Dispositivi di Protezione Individuale.

D.LGS. 09 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I.

Art. 74 - DEFINIZIONE DPI

Si intende per dispositivo di protezione individuale, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

DEFINIZIONE DPC: sono tutti i sistemi che intervengono direttamente sulla fonte del pericolo e limitano il rischio di esposizione di tutti i Lavoratori e non solo del singolo. L'uso dei dispositivi di protezione collettiva è prioritario rispetto a quello di protezione individuale.

Art. 75 - OBBLIGO DI USO:

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 76 - REQUISITI DEI DPI:

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Art. 77 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO:

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) entità del rischio;
- b) frequenza dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:

- a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

- a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
- b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Art. 78 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI:

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:

- a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
- b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

NUOVO REGOLAMENTO UE 2016/425

SUDDIVISIONE/CATERGORIE DI RISCHIO

La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio da cui sono destinati a proteggere gli utilizzatori (Allegato I):

Categoria I - La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

- a) lesioni meccaniche superficiali;
- b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
- c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
- d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
- e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II - La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III - La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

- a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
- b) atmosfere con carenza di ossigeno;
- c) agenti biologici nocivi;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100°
- f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
- g) cadute dall'alto;
- h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- i) annegamento;
- j) tagli da seghe a catena portatili;
- k) getti ad alta pressione;
- l) ferite da proiettile o da coltello;
- m) rumore nocivo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE				
Obbligatorio Δ - Consigliato ✓ - Non previsto ⊕				
Tipo di protezione	Tipo di DPI	Uso	Caratteristiche minime	Attività
Protezione delle mani	 Guanti in lattice	Δ sostituzione toner – brevi pulizie	NORMA UNI EN 374 (Rischio chimico)	A
Protezione del corpo	 Indumenti ad alta visibilità	Δ	NORMA UNI EN 471 in cantiere e in dotazione automezzi: classe 2	A

PROGRAMMAZIONE DELLA MESSA IN ATTO DEGLI INTERVENTI

Con lo scopo che il Datore di lavoro ed il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione provvedano a definire un programma di intervento nel tempo, si è stabilito di elaborare una tabella degli interventi da attuare, in ordine di priorità. I tempi che l'Azienda stabilisce per l'adeguamento devono basarsi sui seguenti fattori:

- ❖ Priorità stabilite dallo scrivente valutatore (come da tabella seguente);
- ❖ Risorse dell'Azienda;
- ❖ Fattibilità tecnica dell'intervento.

La tabella "PIANO DI MIGLIORAMENTO PERIODICO" sarà così strutturata:

PIANO DI MIGLIORAMENTO PERIODICO				
INTERVENTO	PRIORITÀ	INCARICATO	TEMPO	NOTE

DESCRIZIONE DELLE CASELLE:

- ❖ **Intervento:** procedure da seguire per eliminare, limitare o migliorare una situazione di rischio;
- ❖ **Priorità:** grado di importanza dell'intervento in ottica della situazione di rischio che andrebbe a eliminare, limitare o migliorare. Legenda:
 - PRIORITA 1 = massima:** provvedimenti indilazionabili per l'elevata gravità del rischio riscontrata o l'alta probabilità che esso si realizzi: **RISCHIO RESIDUO ALTO o ALTISSIMO**. I tempi di attuazione possono essere condizionati solamente dalle esigenze tecniche connesse con la realizzazione dell'intervento.
 - PRIORITA 2 = media:** provvedimenti urgenti la cui gravità del rischio è di medio livello e/o il rischio che si verifichi un incidente è probabile e/o la carenza di documenti che non arrecano comunque un maggior rischio, ma che devono essere a disposizione (autorizzazioni varie, libretti dei macchinari, ecc.): **RISCHIO RESIDUO MODERATO**.
 - PRIORITA 3 = bassa:** provvedimenti a medio termine la cui gravità del rischio è limitata e/o la probabilità che si verifichi è presso che nulla: **RISCHIO RESIDUO LIEVE**
- ❖ **Incaricato:** in questa casella viene indicato l'addetto, o la figura Aziendale, incaricato della realizzazione dell'intervento (adeguamento/miglioramento) o dell'attuazione della misura di controllo (conservativa/di verifica). Legenda:
 - DL:** Datore di lavoro
 - DIR/PREP:** Dirigente/Preposto
 - RSPP:** Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
 - RLS:** Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 - AI/PS:** Addetti alle emergenze primo soccorso/antincendio
- ❖ **Tempo:** tempistica di realizzazione degli interventi (i tempi decorrono dalla data di consegna posta al termine del Documento e possono essere indicati in giorni e/o mesi e/o anni;
- ❖ **Note:** casella destinata all'inserimento di eventuali annotazioni all'intervento.

Per il Piano Di Miglioramento Periodico, si rimanda all'Allegato "E": **PIANO DI MIGLIORAMENTO**.

PROGRAMMA DI REVISIONE PERIODICA DI IDONEITA' ED EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Successivamente alla realizzazione del piano degli interventi come descritto nelle sezioni precedenti, l'Azienda ha programmato un controllo periodico dell'idoneità e dell'efficacia delle opere impiantistiche, delle procedure e delle scelte organizzative, funzionali a tutelare la sicurezza e la salute degli operatori impegnati nell'attività.

Salvo modifiche del ciclo produttivo, degli impianti/attrezzature, dell'entità o delle condizioni di esposizione dei lavoratori ai fattori di rischio individuati, è prevista una **valutazione generale** delle misure di prevenzione e protezione con **cadenza** almeno **ANNUALE**.

In questa sede non vengono affrontate le periodicità di esecuzione delle visite mediche e degli accertamenti sanitari complementari di esclusiva competenza del medico incaricato. Il piano di sorveglianza sanitaria redatto da quest'ultimo viene conservato in Azienda.

Indipendentemente dalle scadenze fissate per la verifica della progressiva messa in atto degli interventi correttivi, e per la revisione periodica degli stessi, **L'AZIENDA PUNTUALMENTE ANNOTERÀ' QUALSIASI VARIAZIONE INTERVENUTA O PREVISTA IN MERITO A:**

- a) Variazioni del ciclo produttivo
- b) Assunzioni/dimissioni di personale
- c) Acquisto/modifica/dimissione delle attrezzature di lavoro o degli impianti tecnologici
- d) Disposizioni macchine/impianti
- e) Variazioni di mansioni del personale
- f) Ampliamento/modifica dei locali di lavoro o di servizio
- g) Variazioni significative dei quantitativi di materie prime e prodotti ausiliari consumati, immagazzinati, in lavorazione
- h) Introduzione di nuove materie prime o ausiliarie non considerate in questa valutazione dei rischi.
- i) Dimissione di materie prime o ausiliarie attualmente in uso.

Ciò al fine di consentire un tempestivo aggiornamento della valutazione dei rischi ed una corretta individuazione delle misure di prevenzione e protezione eventualmente necessarie.

Tutte le azioni di prevenzione e protezione attuate successivamente alla prima valutazione dei rischi prevedono il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (Datore Di Lavoro; Responsabile Del Servizio Di Prevenzione e Protezione; Rappresentante Per La Sicurezza; Medico Competente) nell'ambito delle rispettive competenze, e nel rispetto degli obblighi di collaborazione e consultazione previsti dal D.Lgs 81/08.

ALLEGATI

DENOMINAZIONE	LETTERA
LAVORATORI	A
MACCHINARI, ATTREZZATURE	B
PIANO DI MIGLIORAMENTO	E
ALLEGATO COVID 19	---
MODULO CONSEGNA PROCEDURE	P00
PROCEDURA GESTANTI E PUERPERE	P01

REVISIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La Valutazione dei Rischi ed il presente documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.

Art. 35 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

La valutazione dei rischi va inoltre aggiornata e verificata attraverso la riunione periodica, ove prevista (Aziende o unità produttive ove sono occupati più di 15 Lavoratori), in base agli effetti concreti prodotti sulle condizioni di prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi individuati.

La riunione periodica si tiene tra Datore di lavoro, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Medico competente, almeno una volta l'anno, in ogni unità produttiva soggetta. La riunione periodica quindi rappresenta il momento in cui sono formalizzate le relazioni tra i soggetti che vi partecipano ed è elemento importante del nuovo modello di prevenzione.

A seguito della rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate.

L'Azienda intende monitorare ed implementare annualmente il documento con il supporto di un sistema di gestione della sicurezza che consenta di adottare di prassi norme comportamentali che riducano sensibilmente il ripetersi di eventi infortunistici.

Il presente documento è stato redatto (come previsto dall'Art. 17 D.Lgs. 81/08) come modificato e integrato dal D.Lgs. 106/09 dal Datore di Lavoro, avvalendosi della collaborazione dell' RSPP e del Medico Competente.

CONTRIBUTO DEL MEDICO COMPETENTE PER LA DEFINIZIONE DEL RISCHIO

Il **Medico Competente** ha un ruolo centrale non eludibile nella valutazione del rischio avendo specifica competenza nello studio dei parametri utili a riconoscere le azioni, i movimenti e le postazioni incongrue in relazione all'insorgere di problemi fisici nei soggetti ed in modo più approfondito la reattività dei singoli o dei gruppi esposti. A tale proposito si registrano le seguenti osservazioni mirate alla valutazione definitiva del livello di rischio:

CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** ha un ruolo importante nella valutazione del rischio in quanto può essere a conoscenza di problematiche esistenti nell'ambiente lavorativo o espresse dai lavoratori stessi. A tale proposito si registrano le seguenti osservazioni mirate alla valutazione definitiva del livello di rischio:

FIRME

- ✓ Per approvazione del presente **Documento di Valutazione dei Rischi**, munito di data certa e/o attestata dalla sottoscrizione da parte del Datore di lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e del Medico Competente;
- ✓ Per approvazione **degli Allegati e degli Interventi previsti nel Piano di Miglioramento Continuo (Allegato E)**

FIGURA – RUOLO S.P.P.	NOMINATIVO E FIRMA
DATORE DI LAVORO Data: 28/06/2021	Dott. Sekules Pietro Maria _____
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Data: 28/06/2021	Sig. Staffolani Maurizio _____
MEDICO COMPETENTE Data:	Dott. Cafforio Cosimo _____
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Data: 28/06/2021	Dott.ssa Rivolta Onelia _____

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ALLEGATO A:

Computo dei Lavoratori

Art. 4 del Decreto Legislativo n.81/08 del 19/04/08 e s.m.i.

DEFINIZIONE DI LAVORATORE

Definizione: persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte, una professione.

I Lavoratori:

- CURANO:** la propria e l'altrui salute e sicurezza sul luogo di lavoro
CONTRIBUISCONO: insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
OSSERVANO: le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale
UTILIZZANO: correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza
UTILIZZANO: in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione
SEGNALANO: immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi dei paragrafi precedenti, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
SI ASTENGONO: dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
NON COMPIONO: di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
PARTECIPANO: ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro
SI SOTTOPONGONO: ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal Medico Competente.
ELEGGONO: il proprio Rappresentante per la Sicurezza (RLS)

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi - Rev.08 del 28/06/2021

Il presente Allegato (Elenco Mansioni e Computo Lavoratori) risulta aggiornato alla data di stesura della Revisione 07/2020 del Documento di Valutazione dei Rischi.

LEGENDA CODICI MANSIONE	
M1	Dirigenti, Impiegati Amministrativi e Commerciali

COMPUTO DEI LAVORATORI				
<i>Numero di Lavoratori rientranti nel computo di cui all'art. 4, D.lgs. 81/08 e s.m.i.</i>				29
COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	NAZIONALITA	SESSO	MANSIONE
ALFIERI CHIARA	Non comunicata	ITA	F	M1
AROSIO MICHELA	Non comunicata	ITA	F	M1
BALCONI SILVIA	Non comunicata	ITA	F	M1
BALLABIO ANDREA	Non comunicata	ITA	M	M1
BRAMATI LUCA	Non comunicata	ITA	M	M1
CARRUBBA LAURA	Non comunicata	ITA	F	M1
CERABOLINI ROSSELLA	Non comunicata	ITA	F	M1
FRANCO LUCIO	Non comunicata	ITA	M	M1
LOCATELLI ROBERTA	Non comunicata	ITA	F	M1
MARTINO ELISABETTA	Non comunicata	ITA	F	M1
MEGALE SEBASTIANO	Non comunicata	ITA	M	M1
NATALI TOBIA GABRIEL	Non comunicata	ITA	M	M1
NESPOLI ELISABETTA	Non comunicata	ITA	F	M1
OTTONELLO ANDREA	Non comunicata	ITA	M	M1

PARENTI FEDERICA	Non comunicata	ITA	F	M1
PASQUINI DAVIDE	Non comunicata	ITA	M	M1
RIVOLTA MADDALENA	Non comunicata	ITA	F	M1
RIVOLTA ONELIA	Non comunicata	ITA	F	M1
RIVOLTA PIERCARLO	Non comunicata	ITA	M	M1
SANGALETTI LAURO	Non comunicata	ITA	M	M1
SIMONETTA MASSIMO	Non comunicata	ITA	M	M1
STUCCHI LUISA	Non comunicata	ITA	F	M1
TOSELLI STEFANO	Non comunicata	ITA	M	M1
DRAGONETTI ERICA	Non comunicata	ITA	F	M1 / Tempo. D.
DUCCINI SARA	Non comunicata	ITA	F	M1 / Tempo. D
MUSSINI ALESSANDRA	Non comunicata	ITA	F	M1 / Tempo. D
ZILLI MICAELA	Non comunicata	ITA	F	M1 / Tempo. D
BRIANZA TOMMASO	Non comunicata	ITA	M	Tirocinio
CECCARINI MARTA	Non comunicata	ITA	F	Tirocinio

***DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI***

ALLEGATO B:

Elenco Macchinari, Attrezzature e Impianti

Decreto Legislativo n.81/08 del 19/04/08 e s.m.i.

SI PREMETTE CHE:

- ❖ *I Macchinari, le Attrezzature e gli Impianti (Art. 70 D.lgs. 81/08) devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (Direttiva 2006/42/CE D.lgs. di recepimento 17/2010).*
- ❖ *I Macchinari, le Attrezzature e gli Impianti costruiti in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei Lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere comunque conformi ai: "REQUISITI DI SICUREZZA Allegato V D.lgs. 81/08 e s.m.i."*

BUONE PRASSI:

- ❖ *Non effettuare operazioni di manutenzione e/o pulizia della macchina con organi in movimento;*
- ❖ *Non manomettere per alcun motivo i dispositivi di protezione esistenti;*
- ❖ *Non utilizzare l'aria compressa per la pulizia della macchina.*
- ❖ *In caso sia necessario operare temporaneamente in maniera difforme rispetto alle procedure elencate nella presente, avvisare preventivamente il datore di lavoro od il preposto;*
- ❖ *Utilizzare la macchina con tutti i dispositivi di protezione previsti;*
- ❖ *Effettuare la rimozione dei trucioli metallici mediante lo scopino normalmente a corredo della macchina;*
- ❖ *In caso di rotture o malfunzionamenti avvisare immediatamente il datore di lavoro od il preposto;*
- ❖ *Mantenere la postazione di lavoro e la pavimentazione attorno alla macchina in perfetto ordine e pulizia;*
- ❖ *In generale, il S.P.P. prevede l'attuazione di una manutenzione periodica e programmata delle attrezzature di lavoro a funzionamento elettrico. Per tali attrezzature è richiesta la collaborazione dell'operatore limitatamente all'individuazione visiva di danneggiamenti o rotture di cavi elettrici, prese od altri componenti, con successiva segnalazione del problema riscontrato al preposto.*

*Il presente Allegato (Elenco Macchinari, Attrezzature e Impianti) risulta aggiornato alla data di stesura della Revisione **08/2021** del Documento di Valutazione dei Rischi.*

ELENCO MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI				
AREA UFFICI				
TIPOLOGIA	MODELLO	MATRICOLA	CE	SCHEDA
VIDEOTERMINALI, COMPUTER	VARI	/	X	/
STAMPANTI, SCANNER, FOTOCOPIATRICI	VARI	/	X	/
TELEFONI, FAX	VARI	/	X	/

***DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI***

ALLEGATO E:

Piano di Miglioramento Continuo

Decreto Legislativo n.81/08 del 19/04/08 e s.m.i.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Intervento	Priorità	Incaricato	Data Prevista	Note
Programmare i corsi di informazione/formazione ASR Lavoratori Rischio MEDIO	3	Datore di Lavoro	Entro il 31/12/2021	INFORMAZIONE & FORMAZIONE
Integrare gli addetti per la lotta antincendio e gestione dell'emergenza in modo da ottenere un numero adeguato rispetto alle persone presenti (almeno 2 addetti per tipologia), fornendo apposita formazione specifica	3	Datore di Lavoro	Entro il 31/12/2021	GESTIONE DELLE EMERGENZE
Effettuare valutazione specifica Rischio Stress Lavoro Correlato	3	Datore di Lavoro / Medico Competente	Entro il 31/12/2021	RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
Mantenere le verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra; per la tipologia di attività ogni 5 anni	1	Datore di Lavoro	Verificare data ultima verifica con proprietà	MANUT. IMPIANTO ELETTRICO
Verificare la necessità di predisporre idonea documentazione (DUVRI) per la gestione delle attività svolte in appalto o affidate a terzi, potenzialmente creati interferenze (ex art.26 D.Lgs. 81/2008)	3	Datore di Lavoro	Entro il 31/12/2021	RISCHI INTERFERENTI
Mantenere in essere la richiesta periodica di copia dei verbali periodici di manutenzione di tutti gli impianti presenti, gestiti a cura del palazzo (condizionamento, riscaldamento ecc..)	3	Datore di Lavoro	Semestrale	MANUT. IMPIANTI
Effettuare Riunione Periodica Annuale con RSPP,MC,DL ed RLS	3	Datore di Lavoro	Entro il 31/12/2021	RIUNIONE PERIODICA

***DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI***

***PROCEDURA P0:
Modello di consegna Procedure***

***DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI***

***PROCEDURA P1:
Tutela Lavoratrici Gestanti e Puerpere***

SCOPO

La presente procedura disciplina i comportamenti da tenere in azienda dai soggetti responsabili, Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratrici e Lavoratori, in merito alla tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere in periodo di allattamento, madri adottive e affidatarie in ottemperanza all'Art. 4 del DLI 25/11/96 n. 645, in relazione alle risultanze della valutazione dei Rischi di cui all'Art. 28 del D.lgs. 81/08, circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, D.Lgs. 26/3/2001 n. 151.

La procedura (P-1) è destinata ad assolvere i compiti di informazione del datore di lavoro e viene distribuita a tutte le lavoratrici al momento dell'assunzione e divulgata per conoscenza a tutte le figure interessate: Dirigenti, Preposti designati, Preposti non designati (Capi Reparto, Capi squadra, Capi Macchina, Capi Turno), RLS.

P1 - PROCEDURA PER LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

1. Comunicazione di stato di gravidanza

Non appena accertato lo stato di gravidanza la lavoratrice deve darne comunicazione scritta al proprio responsabile diretto (DL, Dirigente, Preposto ed all'Ufficio Personale)

2. Mansioni che possono essere svolte in gravidanza

La lavoratrice dovrà attenersi alle disposizioni ricevute dal DL, Dirigente, Preposto che provvederanno all'assegnazione di compiti compatibili con lo stato di gravidanza

3. Spostamento ad altre mansioni (ricollocazione)

Ove la modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro non siano possibili per motivi organizzativi o produttivi, il DL, tramite i Dirigenti/ Preposti interessati, adibisce ad altre mansioni la lavoratrice.

La lavoratrice dovrà svolgere la nuova mansione anche se inferiore a quella abituale conservando la retribuzione e la qualifica originali.

4. Esami clinici in gravidanza

La lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di accertamenti medici. La lavoratrici salvo casi di urgenza, provvederà a comunicare l'assenza con congruo anticipo indicandone la durata e producendo documentazione giustificativa

5. Periodo di allattamento

L'interdizione da mansioni comportanti rischi specifici è obbligatoria per le donne che allattino fino a 7 mesi dopo la nascita del bambino, si applicherà quindi anche in questo periodo la presente procedura.

6. Astensione anticipata dal Lavoro

La lavoratrice che si trovi nella condizione di gravidanza a rischio, può inoltrare apposita istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro per ottenere l'autorizzazione ad assentarsi anticipatamente dal lavoro

7. Astensione Anticipata per lavoro a rischio

Nel caso in cui il DL non possa ricollocare la lavoratrice adibendola ad altre mansioni in attività non a rischio, lo stesso DL provvederà ad inoltrare la richiesta di astensione anticipata per lavoro a rischio

8. Dubbi, quesiti, casi particolari

Il Medico Competente ed il Servizio di Prevenzione e Protezione sono disponibili per ogni chiarimento dovesse necessitare

9. Attività del Medico Competente

Il MC a richiesta esprime un parere in merito alla collocazione lavorativa e resta disponibile a consultazioni da parte delle lavoratrici, dei Dirigenti, dei Preposti e della Direzione Aziendale.

A richiesta della lavoratrice esprime parere in merito alla domanda di "uscita posticipata".